




Firmato Digitalmente da :  
giuliani paola  
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Valido da: 04-05-2017 1.00.00 a: 04-05-2020 0.59.59  
DANIELE RAFFAELE  
Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT  
Valido da: 18-03-2019 1.00.00 a: 18-03-2022 0.59.59



## Comune dell'Aquila

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 561 del 11/12/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “SANTA BARBARA” DI L’AQUILA CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO – APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI GESTIONE, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SCHEMA DI CONTRATTO**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di dicembre alle ore 12.20, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Vice Sindaco Raffaele Daniele con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	No		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Sì	2. Carla Mannetti	No
	3. Francesco Bignotti	No	4. Vittorio Fabrizi	Sì
	5. Fabrizia Aquilio	Sì	6. Fabrizio Taranta	Sì
	7. Fausta Bergamotto	No	8. Daniele Ferella	Sì
	9. Maria Luisa Ianni	Sì		
			<b><i>Totale presenti</i></b>	<b>6</b>
			<b><i>Totale assenti</i></b>	<b>4</b>

Partecipa il Vice Segretario Generale Paola Giuliani.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

---



# Comune dell'Aquila



## LA GIUNTA

Premesso:

- che **SS04 Settore Opere Pubbliche e Sport** ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **Vittorio Fabrizi**;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

## DELIBERA


- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta **SS04 Settore Opere Pubbliche e Sport** concernente: **“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “SANTA BARBARA” DI L'AQUILA CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO – APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI GESTIONE, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SCHEMA DI CONTRATTO”**.
- Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'**o.d.g.** della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **Vittorio Fabrizi**.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Successivamente

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.



# Comune dell'Aquila

SS04 Settore Opere Pubbliche e Sport

N° Provvisorio


del

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “SANTA BARBARA” DI L’AQUILA CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO – APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI GESTIONE, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SCHEMA DI CONTRATTO**

### Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale, in linea con le previsioni di cui al documento programmatico del Sindaco, intende favorire la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione e crescita nonché attuare gli interventi finalizzati all’organizzazione e diffusione delle attività sportive, motorie e ricreative, attesa la valenza che esse assumono nella formazione culturale, civile ed educativa, specie dei giovani e delle persone diversamente abili;
- gli impianti sportivi comunali, ai sensi dell’art. 826 c.c, costituiscono parte del patrimonio indisponibile del Comune, precisamente tra quelli destinati a un pubblico servizio, essendo finalizzati a soddisfare l’interesse proprio dell’intera collettività per le discipline sportive;
- al fine di consentire il migliore utilizzo per la collettività degli impianti sportivi di proprietà pubblica, questi possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati mediante concessioni amministrative purché ne facciano un uso finalizzato alla promozione dello sport garantendone l’accesso a tutte le società sportive e all’utenza;
- è volontà dell’Amministrazione restituire alla collettività l’utilizzo pieno del complesso sportivo comunale sito in località Santa Barbara, in considerazione dell’interesse che l’intera struttura riveste sotto l’aspetto socio-culturale e sportivo, testimoniato dalla grande richiesta che perviene da parte di associazioni sportive e privati;
- il complesso sportivo di cui trattasi è destinato allo svolgimento di attività sportive ricreative e agonistiche per tutte le discipline sportive compatibili con la struttura, oltre che attività correlate al benessere psico-fisico della persona e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale e allo sviluppo della cultura sportiva;
- in data 10/10/2018 presso la piscina comunale del complesso S. Barbara è stata registrata una esalazione di prodotto irritante dovuta ad una fuoriuscita durante le operazioni di caricamento della macchina dosatrice di cloro, posizionata in un locale seminterrato dell’impianto sportivo;
- a seguito dell’incidente, con disposizione dei VV F intervenuti immediatamente sul posto, è stata disposta la chiusura dell’impianto, dichiarato momentaneamente inagibile fino a verifica di salubrità degli ambienti;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, con PEC prot. n. 102210 del 22/10/2018, ha trasmesso all’Amministrazione Comunale, nota relativa al sopralluogo effettuato presso il complesso sportivo comunale in data 10/10/2018;
- a seguito di sopralluogo nell’impianto natatorio e nei locali a servizio dello stesso, l’ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, con PEC prot n. 103148 del 24/10/2018, ha riscontrato carenze strutturali e sanitarie ed ha



## Comune dell'Aquila

- richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune dell'Aquila di concordare un sopralluogo congiunto per verificare lo stato dei luoghi;
- la ASL, con nota indirizzata al Comune prot. 111673 del 19/11/2018, a seguito del sopralluogo effettuato in data 31 ottobre 2018 presso l'impianto sportivo in questione, ha comunicato le disposizioni, gli interventi e le certificazioni da produrre e consegnare al Dipartimento di Prevenzione U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro prima della riapertura dell'impianto;
  - in data 20/11/2018, con PEC del Responsabile del servizio, si è richiesto al gestore Società Coop. Verdeaqua di trasmettere tutta la documentazione tecnica e le certificazioni in proprio possesso al fine di riscontrare le richieste della ASL;
  - in data 02/12/2018 la Società Coop. Verdeaqua ha riscontrato la richiesta fornendo una serie di documenti e notizie;
  - dall'esame di suddetta documentazione, a conferma di quanto comunicato dalla ASL, è emersa la necessità di eseguire interventi sugli impianti;
  - da una prima valutazione la struttura è risultata inadeguata necessitando di interventi di messa a norma dell'impianto idrico sanitario, dell'impianto di filtrazione, ricircolo e trattamento acqua dell'impianto termico e trattamento aria degli impianti elettrici;
  - la Verdeaqua Smile Soc. Coop. R.l. in data 12/12/2018 ha presentato atto di citazione al Tribunale Civile di L'Aquila, acquisto al protocollo del Comune in data 18/12/2018 al n° 122684;
  - la Verdeaqua Smile Soc. Coop. R.l. in data 13/12/2018 ha proposto ricorso al TAR Abruzzo (RG. 529/18) acquisito al protocollo del Comune in data 17/12/2018 al n° 122179;
  - il complesso sportivo necessita di interventi di riqualificazione indispensabili non solo per la sua riapertura ma anche per il suo funzionamento;
  - con determinazione dirigenziale n. 4890 del 08/01/2019 è stato affidato incarico per la progettazione definitiva degli impianti meccanici, elettrici e speciali del Complesso Sportivo Comunale all'Ing. Antonello Bottone con sede in Via Matteo da Leonessa n. 18/A – 67100 L'Aquila;

### Richiamata:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/01/2018, con la quale è stato approvato il *“Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche”*, che prevede, tra l'altro, apposite tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 30/01/2019, relativa all'adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 – 2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 20/03/2019 con la quale è stato fornito indirizzo al Settore OO.PP. e Sport in merito alla procedura per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione del complesso sportivo Comunale sito in località S. Barbara;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/06/2019, relativa alla presentazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021, da parte della Giunta Comunale al Consiglio ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D. Lgs 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 19/06/2019, con la quale è stata disposta l'approvazione ex art. 174, comma 3 D. Lgs. 267/2000 s.m.i. del Bilancio di Previsione 2019-2021 unitamente ai relativi allegati previsti ex lege;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/06/2019, con la quale è stata approvata la Variazione di Assestamento Generale al Bilancio di Previsione 2019/2021, ex art. 175, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e Salvaguardia degli Equilibri di cui al successivo art. 193, comma 2;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 279 del 01/07/2019, con la quale è stata disposta l'Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il Triennio 2019-2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 08/07/2019, con la quale è stata disposta l'Approvazione degli Obiettivi Piano Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2019-2020-2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 341 del 21/08/2019, con la quale è stato approvato il PEG 2019/2021 a seguito dell'approvazione dell'Assestamento Generale di Bilancio di Previsione



## Comune dell'Aquila

2019/2021, ex art. 175, comma 8, D.Lgs. 267/2000 e Salvaguardia degli Equilibri di cui al successivo art. 193, comma 2 da parte del Consiglio Comunale;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 02/09/2019, relativa all'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture, beni e servizi 2019 -2020;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 463 del 23/10/2019 con la quale è stata approvata la Variazione al Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 523 del 22/11/2019 con la quale è stata approvata la IV Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, ex art. 175, comma 2, del D.Lgs 267/2000 s.m.i., e contestualmente è stato dato mandato al Settore OOPP e Sport di adottare gli atti consequenziali per l'estinzione del mutuo in essere;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 27/11/2019, con la quale è stata disposta l'approvazione della "IV variazione al bilancio di previsione 2019/2021, ex art. 175, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.";
- la determinazione dirigenziale n° 5116 del 06/12/2019 con la quale il Dirigente del Settore OOPP e Sport ha dato seguito alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale;

**Considerato** che con la Deliberazione di indirizzo n. 101 del 20/03/2019, la Giunta Comunale ha dato mandato al Settore Opere Pubbliche e Sport di predisporre gli atti e i provvedimenti necessari per l'affidamento mediante concessione pluriennale del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione del complesso sportivo comunale sito in località Santa Barbara;

**Dato atto** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 in data 24/04/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo complessivo presunto di € 585.840,85 oltre IVA di legge;

**Rilevato** che nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/06/2019 da questa Amministrazione Comunale per il triennio 2019/2021 e nell'elenco relativo al presente anno è stata prevista la realizzazione dei lavori di: "ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DI SANTA BARBARA"


**Visto** il comma 7 dell'articolo 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e *ss.mm.ii.*, ove si prevede che il progetto definitivo *individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto dal comma 16.*

**Ravvisato** che l'Amministrazione Comunale intende affidare la concessione a terzi della gestione del complesso sportivo comunale, con realizzazione, a carico del concessionario, degli interventi di adeguamento e messa a norma dell'impianto sportivo desumibili dal progetto definitivo redatto dal tecnico incaricato e conseguente ottenimento di tutte le certificazioni ed autorizzazioni necessarie per la riapertura ed il funzionamento dell'impianto sportivo;

**Considerato** che la natura economica degli impianti sportivi determina il regime di disciplina della procedura relativa all'affidamento della gestione degli stessi;

**Richiamata** la delibera ANAC n. 1300 del 14/12/2016, la quale, in ordine alle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, ha chiarito che:





## Comune dell'Aquila

- a) gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma del Codice Civile, essendo destinati al soddisfacimento di un pubblico servizio e allo svolgimento delle attività sportive;
- b) la gestione degli impianti sportivi può essere effettuata dall'amministrazione competente oltre che in forma diretta in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva;
- c) alla luce dell'intervenute disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, occorre distinguere gli impianti sportivi tra impianti con rilevanza economica ossia quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito dalla gestione ed impianti privi di rilevanza economica quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente;
- d) la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica va ascritta alla "concessione dei servizi", deve essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.* e, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e II del Codice stesso.

**Atteso** che l'art. 42 comma 2 lett. e) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale "*l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzioni*";

**Richiamato** l'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., relativo alla gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

**Ritenuto** economicamente vantaggioso per l'Amministrazione, affidare la gestione del complesso in concessione a soggetti qualificati, ponendo a carico degli stessi gli oneri di riqualificazione;

### Accertato che

- per la realizzazione degli interventi previsti non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all'opera da realizzare;
- per la realizzazione degli stessi interventi non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i terreni su cui realizzare i suddetti;


**Evidenziato** che, al fine di riqualificare il complesso sportivo e valorizzare le attività che in esso impianto vengono esercitate è necessario realizzare interventi in grado di assicurare il raggiungimento dei suddetti obiettivi con un più elevato grado di sicurezza e di funzionalità per l'utenza che ne usufruisce;

**Rilevato** che, per quanto sopra, il Settore Opere Pubbliche e Sport ha redatto il Capitolato di gestione per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo comunale "Santa Barbara" di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del concessionario, il Piano Economico Finanziario di massima e relativo schema di contratto;

**Evidenziato** che il Piano Economico Finanziario di massima è stato predisposto sulla base del "Business Plan impianto polifunzionale Santa Barbara" elaborato dalla società "Be Consulting Think , Project & Plan S.p.a.", alla quale era stato affidato l'incarico tra gli altri, della "Valorizzazione dei flussi finanziari e dell'ammontare dei ricavi e dei costi per la gestione del Complesso Sportivo Polifunzionale sito in località S. Barbara" giusta determinazione dirigenziale n. 2386 del 12.07.2017;

**Preso atto** quindi, che il Concessionario oltre alle attività di gestione dovrà realizzare, a proprie cure e spese, gli interventi di adeguamento e messa a norma dell'impianto sportivo previsti nel progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n° 430 del 07/10/2019, parte integrante del Capitolato Speciale per un importo per lavori di € 598.439,93, di cui € 17.953,20 per oneri della sicurezza;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'affidamento in concessione della gestione del complesso sportivo comunale sito in località S. Barbara per un periodo di anni 20 (venti) mediante espletamento di gara a



## Comune dell'Aquila

procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e *ss.mm.ii.*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto medesimo e *ss.mm.ii.*;

**Ritenuto altresì** congruo fissare la durata della Concessione in anni 20 (venti) sulla base del Piano Economico Finanziario di massima predisposto dal Settore Opere Pubbliche e Sport prendendo atto del "Business Plan impianto polifunzionale Santa Barbara" elaborato dalla società "Be Consulting Think , Project & Plan S.p.a.";

**Considerato** che l'importo del canone annuo posto a base di gara e soggetto a rialzo è stabilito in € 18.000,00 (diciottomila/00) oltre IVA di Legge;

**Considerato** altresì che l'importo stimato della concessione, a norma dell'art.167 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e *ss.mm.ii.* è pari ad € 17.500.000,00 (€ 17.519.101,00);

### Esaminato:

- il progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso sportivo comunale di Santa Barbara;
- il Capitolato di gestione per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo comunale "Santa Barbara" di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del concessionario, disciplinante i reciproci obblighi composto da n. 52 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- il Piano economico finanziario di massima predisposto con lo scopo di illustrare la sostenibilità finanziaria ed economico funzionale della gestione nel breve e medio periodo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- lo schema di contratto di concessione del complesso sportivo di Santa Barbara di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del concessionario, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** che può procedersi all'approvazione dei summenzionati atti:

- Capitolato di gestione per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo comunale "Santa Barbara" di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del concessionario (Allegato 1);
- Piano economico finanziario di massima per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo comunale "Santa Barbara" di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del concessionario (Allegato 2);
- Schema di Contratto di concessione del servizio di gestione del complesso sportivo comunale "Santa Barbara" di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del concessionario (Allegato 3);

**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: "Codice dei Contratti Pubblici" e *ss.mm.ii.*;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del [Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#)", per la parte ancora in vigore;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";


**Visto** il vigente statuto comunale,

**Vista** la DGC n. 101 del 20/03/2019, recante: "Atto di indirizzo relativo all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione e riqualificazione del complesso sportivo comunale sito in Santa Barbara";

**Vista** la DGC n. 132 del 24/04/2019, recante: "Approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso sportivo comunale di Santa Barbara";

**Vista** la DGC n. 430 del 07/10/2019, recante "Approvazione progetto definitivo lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti meccanici, elettrici e speciali del complesso sportivo comunale di Santa Barbara";





## Comune dell'Aquila

**Considerato** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità;

**Attestato** che ai sensi dell'art. 49 del vigente D. Lgs. 267/2000 l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

**Considerato** il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

### DELIBERA

Per le motivazioni e le ragioni tutte di cui alla premessa:

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241 del 07 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
2. di approvare il Capitolato di gestione per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo S. Barbara di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del Concessionario, redatto dal Settore Opere Pubbliche e Sport (All. 1);
3. di approvare il Piano economico finanziario di massima per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo S. Barbara di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del Concessionario, redatto dal Settore Opere Pubbliche e Sport e predisposto sulla base del "Business Plan impianto polifunzionale Santa Barbara" elaborato dalla società "Be Consulting Think , Project & Plan S.p.a.", con lo scopo di illustrare la sostenibilità finanziaria ed economico funzionale della gestione nel breve e medio periodo, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. 2);
4. di approvare lo schema di contratto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo S. Barbara di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del Concessionario redatto dal Settore Opere Pubbliche e Sport (All.3);
5. di procedere all'affidamento in concessione per la gestione dell'impianto sportivo di cui trattasi mediante espletamento di gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del decreto medesimo, sulla base dei criteri stabiliti nel Capitolato di gestione;
6. di dare atto che il concessionario oltre alle attività di gestione dovrà realizzare a proprie cure e spese gli interventi previsti nel progetto definitivo il cui importo complessivo previsto è stato determinato, a corpo, in € 598.439,93;
7. di dare altresì atto che per garantire la sostenibilità finanziaria della gestione le previsioni del capitolato costituiscono normativa specifica per l'impianto in questione;
8. di dare atto infine che il canone annuo posto a base di gara, soggetto a rialzo e pre-determinato in € 18.000,00 (diciottomila/00) oltre IVA di legge, sarà quantificato ed accertato nell'apposito capitolo di bilancio successivamente alle fasi di aggiudicazione;
9. di demandare a ciascun dirigente competente, l'esecuzione del presente atto mediante l'avvio dell'iter tecnico amministrativo delle successive fasi;



## Comune dell'Aquila

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

L' Aquila, 09/12/2019

Il Redattore **Silena Di Giammarco**

L' Aquila, 09/12/2019

**SS04 Settore Opere Pubbliche e Sport**

IL DIRIGENTE

**Mauro Bellucci**

L' Aquila, 10/12/2019

**ASS07 Assessorato Ricostruzione Privata -  
Patrimonio - OOPP - Sport**

L' ASSESSORE

**Vittorio Fabrizi**

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE "SANTA BARBARA" DI L'AQUILA CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO – APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI GESTIONE, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SCHEMA DI CONTRATTO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA

**10/12/2019**

FIRMA  
**Mauro Bellucci**

**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “SANTA BARBARA” DI L’AQUILA CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO – APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI GESTIONE, PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E SCHEMA DI CONTRATTO**

**PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA  
**11/12/2019**

FIRMA  
**Tiziano Amorosi**

**CAPITOLATO DI GESTIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “SANTA BARBARA” DI L’AQUILA CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.  
CIG.**

**ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione dell’Impianto Sportivo di “Santa Barbara”, di proprietà del Comune di L’Aquila.

Il complesso sportivo è costituito da:

- 3 campi polivalenti in materiale sintetico, con copertura pressostatica, per attività di calcetto, tennis e pallavolo e spogliatoi esterni;
- Edificio principale costituito da:
  - o Hall
  - o Locali piscina (vasca ml 25x12x1.5, vasca baby ml 10x5x0.8)
  - o Tribuna
  - o Palestra (spazio corpo libero mq 240, spazio attrezzistica mq 160)
  - o Spogliatoi e servizi igienici
  - o Magazzini e locali di servizio
- Solarium;
- Bar;
- Anello di Pattinaggio;
- Spogliatoi esterni pattinaggio;
- Parcheggio.

La suddetta struttura viene concessa nello stato di fatto e di diritto attuale.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 comma 1 lettera vv) del D. Lgs. 50/2016. La concessione comporta:

- a) la realizzazione di quanto previsto nell’intervento di riqualificazione del complesso sportivo, con riferimento al progetto predisposto dal Comune, che costituisce documentazione di gara, il cui importo è stato determinato, a corpo, in € 598.439,93, ovvero il progetto in variante allo stesso con gli obblighi e le modalità che saranno indicate negli articoli che seguiranno, la manutenzione degli impianti sportivi e degli impianti tecnologici;
- b) la gestione dell’attività natatoria e sportiva;
- c) la gestione delle iniziative collaterali di carattere socio-culturale e sportivo;
- d) la gestione tecnico-amministrativa, la sorveglianza e la custodia sulla struttura, sugli impianti e sulle relative attrezzature, l’assistenza agli utenti ed ogni attività tesa a diffondere la pratica delle attività sportive praticabili nella struttura oggetto della presente gara;
- e) l’esecuzione di manutenzioni e interventi migliorativi volti alla riqualificazione dell’impianto di cui all’offerta presentata in sede di gara;
- f) il pagamento del canone di concessione a base di gara di € 18.000,00 (diciottomila/00) annui. L’importo definitivo annuo risulterà dall’offerta a rialzo presentata dall’aggiudicatario;
- g) pagamento di una quota annua pari ad € 100.000,00 (centomila/00), per oneri sostenuti dall’Amministrazione.

La concessione è effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario, con oneri a proprio carico, alle condizioni indicate nel presente Capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.

La gestione prevede l’esecuzione di quanto sarà indicato nell’offerta qualitativo-tecnica e, in ogni caso, dovrà assicurare i seguenti servizi base:

- apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell’impianto di riscaldamento ed erogazione d’acqua calda, assumendo la funzione di responsabile dell’impianto termico o per esso un



terzo che ne assume le responsabilità ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.e i. e dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013, provveda affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente;

- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici;
- conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto di trattamento delle acque;
- pulizia dell'intero complesso sportivo dato in gestione;
- manutenzione ordinaria riferita alla struttura e all'impianto natatorio;
- verifiche periodiche degli impianti elettrici, di sicurezza e assimilabili secondo la normativa vigente;
- installazione e mantenimento in efficienza di presidi antincendio e cartellonistica di sicurezza;
- cura e manutenzione degli spazi circostanti, ivi compresi la zona di parcheggio e l'area a verde;
- direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;
- assistenza bagnanti;
- ogni altro onere necessario per il corretto e sicuro svolgimento delle attività secondo le normative vigenti.

È inoltre a carico del gestore la voltura e il pagamento di tutte le utenze necessarie al funzionamento.

Tutte le attività richieste dal presente Capitolato dovranno essere effettuate dal Concessionario con propria organizzazione, mezzi e personale nel rispetto delle normative vigenti.

È vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto sportivo diversa da quella prevista nel presente Capitolato o la modifica di destinazione d'uso degli spazi presenti nella struttura salvo che non vengano impiegati per attività che rientrano in quelle consentite dal presente Capitolato. La pista di pattinaggio dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'uso specifico alla quale essa è destinata; qualsiasi utilizzo differente, superiore a giorni sei (6) consecutivi e per massimo venti (20) giorni annui, dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione comunale, dietro formale richiesta del Concessionario.

## **ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti), l'inizio della concessione decorre dal momento in cui il Concessionario, ultimati i lavori di manutenzione straordinaria, avrà ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni per rendere il complesso sportivo funzionante.

Il Concessionario, inoltre, s'impegna sin d'ora, alla scadenza del periodo di concessione, nelle more dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un nuovo Concessionario, a proseguire il servizio, nell'osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente Capitolato, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

È espressamente escluso il rinnovo tacito della concessione alla sua scadenza.

## **ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

La gestione sarà affidata ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dal D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, dall'art. 90 comma 17 della Legge 289 del 27/12/2002 e *s.m.i.* e dall'art. 2 della L.R. n. 27/2012 e *ss.mm.ii.*:

- operatori economici di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane; c) consorzi stabili;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; e) consorzi ordinari di concorrenti; f) le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete; g) gruppo europeo di interesse economico (GEIE) dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, art. 45, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche;

## ALLEGATO "1"

- Enti di promozione sportiva;
- Federazioni Sportive Nazionali;
- Discipline sportive associate dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90 L. 289/2002.

### ART. 4 - MODALITA' D'AGGIUDICAZIONE

Al fine di poter individuare l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La valutazione sarà effettuata sulla base del progetto definitivo, posto a base di gara, a cui apportare variazioni migliorative e/o aggiuntive.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri di valutazione nonché del valore ponderale attribuito ad ognuno di essi.

Ord.	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A.	Elementi Quantitativi	20 punti
B.	Elementi Tecnico-Qualitativi	80 punti
	Totale Punteggio (A + B)	100 punti

La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di un solo concorrente.

Nella fase di valutazione delle offerte, affidata ad una Commissione giudicatrice, si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuendo i valori massimi alle migliori offerte.

A parità di punteggio tra operatori economici ed i soggetti aventi, in qualsiasi forma, componente sportiva, la gestione sarà affidata in via preferenziale a questi ultimi. A parità di punteggio tra più di un operatore economico si procederà all'affidamento per sorteggio. A parità di punteggio tra più di un soggetto avente, in qualsiasi forma, componente sportiva, si procederà all'affidamento per sorteggio.

I partecipanti all'esperimento di gara, a qualunque titolo costituiti, dovranno possedere i requisiti abilitanti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

### A. ELEMENTO QUANTITATIVO

#### A1. OFFERTA ECONOMICA: Punti 20 così attribuiti:

A1.1 CANONE (max punti 10): la valutazione dell'elemento economico avverrà sulla base dell'offerta al rialzo, sull'importo a base d'asta pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) annui oltre IVA come per legge, stabilito quale canone annuo.

Il Concorrente dovrà formulare l'offerta economica.

All'offerta economica più conveniente sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{P_{\max} \times O_i}{O_{\max}}$$

Dove:

$P_i$  = punteggio da attribuire all'offerta esaminata;

$P_{\max}$  = punteggio massimo attribuibile;

$O_{\max}$  = offerta migliore;

$O_i$  = offerta del concorrente esaminato

L'offerta dovrà essere formulata in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra il dato espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l'Amministrazione.

A1.2 TARIFFE (max 10 punti): la valutazione avverrà sulla base dell'offerta percentuale al ribasso o

al rialzo, che sarà applicata indistintamente su tutte le tariffe indicate nel successivo art. 9. Il Concorrente dovrà formulare l’offerta, indicando la percentuale al ribasso o al rialzo, con indicazione fino ad un massimo di due cifre decimali. All’offerta più conveniente, vale a dire che determinerà le tariffe più basse, sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte sarà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

$$P_i = \frac{P_{\max} \times O_{\max}}{O_i}$$

Dove:

$P_i$  = punteggio da attribuire all’offerta esaminata;

$P_{\max}$  = punteggio massimo attribuibile;

$O_{\max}$  = offerta migliore;

$O_i$  = offerta del concorrente esaminato

La percentuale dovrà essere formulata in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra il dato espresso in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione.

## **B. ELEMENTO TECNICO/QUALITATIVO**

### **B1. PROGETTO TECNICO: Punti 45**

Il progetto definitivo approvato dal Comune e posto a base di gara, potrà essere variato, quantitativamente e qualitativamente, purché rimangano inalterati i principi ispiratori, le caratteristiche prestazionali e lo schema funzionale.

Le suddette eventuali variazioni dovranno essere esplicitate ed elaborate in un nuovo documento progettuale nel quale dovrà essere possibile la rilettura, parziale o totale, del progetto proposto dal Comune.

Il progetto definitivo, ai sensi del comma 7 dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “[...] *individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo deve contenere, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzi predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. [...]*”.

Al fine di una più ampia valutazione, il grado di approfondimento delle soluzioni proposte dovrà essere superiore a quello del progetto definitivo posto a base di gara senza raggiungere il livello “esecutivo”, livello che sarà, invece, richiesto al concorrente che, aggiudicandosi la gara, avrà affidata, in concessione, la gestione del complesso sportivo.

Per le suddette motivazioni, il progetto dovrà prendere in considerazione il complesso sportivo e, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*, contenere almeno i seguenti elaborati:

- 1) relazione generale dalla quale emergano, in maniera chiara e compiuta, le motivazioni circa le scelte che hanno determinato la presentazione delle variazioni al progetto definitivo approvato dal Comune e che tali variazioni conseguiranno comunque le finalità e il livello qualitativo per le quali è stato concepito l’originale progetto;
- 2) relazione tecnica contenente in particolare:
  - descrizione generale delle variazioni proposte sia dal punto di vista architettonico che funzionale;
  - descrizione delle soluzioni adottate per la riqualificazione delle aree, con evidenziati i particolari descrittivi delle finiture e degli impianti;

## ALLEGATO "1"

- descrizione delle scelte impiantistiche in variante proposte, comprese quelle in tema di energie rinnovabili, dalle quali emerga, attraverso dati comparativi, il raggiungimento di un significativo miglioramento prestazionale anche da un punto di vista manutentivo e gestionale;
  - descrizione degli elementi di finitura e di arredo da proporre in variante nonché il dettaglio dei materiali e della componentistica che saranno utilizzati.
- 3) elaborati grafici tra i quali una planimetria di inquadramento generale dell'area interessata, planimetrie dei vari piani prospetti e sezioni in opportuna scala;
  - 4) elaborati grafici per la prevenzione incendi con riferimenti normativi e calcolo dimensionale delle aperture per l'evacuazione del pubblico, delle utenze e degli addetti;
  - 5) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti;
  - 6) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (ha la finalità di indicare i contenuti prestazionali degli elementi proposti nel progetto in variante. Deve inoltre contenere la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni degli elementi, dei materiali di cui si compongono e di ogni altra caratteristica identificativa);
  - 7) computo metrico estimativo;
  - 8) elenco prezzi con eventuali analisi del prezzo;
  - 9) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
  - 10) quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del relativo documento;
  - 11) cronoprogramma con indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione degli interventi prescritti o offerti in variante;
  - 12) manuale di autocontrollo e gestione igienico-sanitaria della piscina.

Le proposte migliorative potranno apportare variazioni agli elementi impiantistici, purché risultino compatibili con il progetto posto a base di gara. Le soluzioni migliorative dovranno comunque garantire il completo raggiungimento degli obiettivi prefissati, senza comportare una diminuzione delle caratteristiche di resistenza, durabilità, affidabilità e sicurezza delle opere e degli impianti del progetto posto in gara. Eventuali proposte non contenenti soluzioni migliorative dovranno comunque essere corredate di tutti gli elaborati innanzi indicati, fatti salvi quelli specificatamente riferiti alle migliorie.

I punteggi saranno attribuiti valutando i contenuti tecnici dei singoli progetti.

Il progetto esecutivo dovrà essere presentato al Comune da parte del soggetto aggiudicatario entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

### B2. PROGETTO DI GESTIONE: Puntì 15

**B2.1) ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DELLE SCUOLE, DEI DISABILI, DEGLI ANZIANI E DEGLI AGONISTI (max punti 5), così attribuiti:**

- a) attività di promozione svolta a favore degli studenti, dei disabili, degli anziani e degli agonisti (max punti 3);
- b) proposta di programmazione, almeno triennale, delle attività di promozione, ricreative ed agonistiche che verranno svolte nelle strutture dell'intero complesso sportivo (max punti 2);

### **B2.2) PROGETTO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO: Puntì 10**

Dovrà essere prodotta una relazione sintetica, esaustiva e dettagliata nella quale esplicitare (a titolo indicativo):

- a) il piano delle attività che potrà prevedere, oltre agli obblighi previsti dal presente Capitolato, l'elaborazione di un dettagliato piano degli orari di esercizio con descrizione dei servizi offerti al pubblico e degli eventi ordinari ed eventualmente straordinari previsti o programmati;
- b) proposte di azioni sinergiche a favore di eventi socio-culturali e ricreativi;

- c) attività di promozione per la valorizzazione del complesso sportivo mediante azioni sinergiche con le scuole, le associazioni, etc.;
- d) esperienza nell'ambito della gestione di impianti simili;
- e) numero e qualificazione degli istruttori, allenatori e personale impegnato nella gestione;
- f) organizzazione di eventi collaterali in grado di attrarre interessi in ambito sportivo, sociale ed economico;
- g) prime indicazioni sulla stesura del documento unico di valutazione dei rischi (DUVR/DUVRI).

### **B3. PIANO DELLE MANUTENZIONI: Punti 10**

La valutazione sarà compiuta principalmente in base alle capacità del partecipante alla gara di predisporre un piano complessivo degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, che intenderà proporre per una migliore gestione del complesso sportivo.

### **B4. PERSONALE: Punti 10**

La valutazione sarà compiuta in base al progetto di riassorbimento del personale ai sensi dell'art 50 del D.Lgs 50/2016 e *s.m.i.*, presentato dal partecipante alla gara.

## **ART. 5 - VERBALE DI CONSEGNA E CONSISTENZA**

La consegna dell'impianto avverrà mediante la redazione di apposito verbale di consegna, da redigersi entro 15 giorni dalla stipula del contratto, in contraddittorio fra i funzionari del Comune ed il Concessionario. Nel verbale verrà descritta la consistenza dell'impianto, delle aree e delle attrezzature esistenti e lo stato di conservazione dei locali e degli impianti tecnologici.

Il verbale di consistenza dovrà essere aggiornato in caso di modifiche, cambiamenti ed integrazioni all'impianto, di qualunque natura ed entità, che dovessero intervenire durante il rapporto di concessione.

Tutte le modifiche tese al miglioramento o potenziamento della struttura e del servizio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e concordate nei loro aspetti tecnici.

## **ART. 6 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE**

Alla scadenza della concessione e nei casi di risoluzione anticipata, di decadenza o di revoca della concessione, tutte le opere e le attrezzature, anche quelle mobili realizzate o acquistate dal Concessionario, dovranno essere consegnate nel pieno possesso e proprietà del Comune e s'intenderanno da questo immediatamente acquisite, senza che alcuna somma a titolo di indennizzo o di qualsiasi altro titolo sia dovuta al Concessionario.

Alla scadenza della concessione, in caso di decadenza, revoca o comunque cessazione del rapporto concessorio, il Concessionario dovrà restituire gli immobili, gli impianti, gli arredi e le attrezzature, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni, in buono stato di manutenzione con impiantistica e reti tecnologiche a norma e perfettamente funzionanti senza che sia dovuto alcun indennizzo, rimborso o compenso né per i lavori eseguiti, né per le migliorie e/o addizioni come neppure a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo.

Sarà a carico del Concessionario la chiusura delle utenze e la cessazione dei relativi contratti di allacciamento.

All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio, apposito verbale. Qualora fossero riscontrate incongruenze rispetto ai verbali di consistenza aggiornati, danni o malfunzionamenti, il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente alla riparazione o sostituzione salvo che il Comune non richieda l'integrale risarcimento anche ricorrendo all'incameramento della cauzione definitiva.

Il Comune in caso di mancato rilascio dell'immobile alla scadenza o nei casi di cessazione anticipata, potrà avvalersi dei mezzi consentiti dall'ordinamento per reimmettersi nella detenzione e possesso dell'immobile, rinunciando fin d'ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dell'immobile le proprie ragioni



avanti l'Autorità competente in base al presente Capitolato.

#### **ART. 7 - CORRISPETTIVO E VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il corrispettivo a favore del Concessionario consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio da espletare. Pertanto tutti gli oneri del Concessionario saranno remunerati attraverso il pagamento delle tariffe da parte degli utenti, senza oneri a carico del Comune.

Al Concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative alle attività erogate ed ai servizi accessori (campi da tennis e calcetto, pista di pattinaggio) ed inoltre, le entrate relative all'esercizio dell'eventuale attività di bar e di somministrazione alimenti e bevande, alla pubblicità commerciale effettuata, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità.

Il valore netto presunto della concessione è pari a € 17.500.000,00 (€ 17.519.101,00) per l'intera durata del contratto (venti anni) risultante dal valore della produzione totale di periodo al netto degli investimenti ed al netto del totale dei canoni annuali di affitto offerti in sede di gara.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione dell'impianto comunale, come meglio precisato al successivo art. 10 del presente Capitolato.

#### **ART. 8 – CANONE**

L'affidamento in concessione dell'impianto comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone annuo a base d'asta, di € 18.000,00 (diciottomila/00) annui oltre IVA come per legge, soggetto ad aumento in sede di gara.

Il canone che il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione, dovrà essere versato in un'unica soluzione, il pagamento dovrà avvenire per la prima annualità entro la data di inizio della concessione, per le annualità successive entro il 15 del mese di dicembre attraverso bonifico bancario da versare al Tesoriere Comunale.

In caso di ritardo nel pagamento del canone alla scadenza fissata, sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 90 giorni. Decorso tale termine inutilmente, il Comune potrà disporre l'incameramento della cauzione definitiva presentata per l'importo del canone non versato e degli interessi maturati.

In caso di ritardo nel pagamento del canone di oltre 90 giorni per più di due volte nel corso del rapporto concessorio, la concessione decade.

Il canone sarà revisionato a decorrere dal secondo anno di vigenza del contratto di concessione, e quindi su base annua, applicando la variazione al 100% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato dall'ISTAT, riferita al periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell'anno precedente.

#### **ART. 9 - TARIFFE CENTRO SPORTIVO COMUNALE**

È diritto del Concessionario stabilire i corrispettivi dovuti dalle Società/Associazioni sportive, dalla libera utenza, dalle scuole per l'utilizzo dell'impianto sportivo, tenendo conto dei prezzi di riferimento di seguito elencati:

##### **PISCINA**

Tariffe per il Pubblico	
Biglietto intero (a partire da 12 anni)	€ 7,50
Biglietto Ridotto (Under 12, Over 60, Studenti Universitari, Portatori di Handicap)	€ 5,00
Abbonamento Intero per 15 Ingressi	€ 75,00

ALLEGATO "1"

Abbonamento Ridotto per 15 Ingressi	€ 55,00
<b>Tariffe per le Associazioni Sportive</b>	
<p>Quota oraria per corsia per Attività Agonistica Nazionale:</p> <p>Atleti in fasce di età secondo categoria F.I.N. (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Senior) con almeno una partecipazione ai Campionati Nazionali di categoria per un massimo di n. 1 corsia, dal lunedì al sabato nella seguente fascia oraria: 06:30-08:30 e 15:00-17:00;</p>	€ 9,00
<p>Quota oraria per corsia per Attività Agonistica Regionale</p> <p>Atleti in fasce di età secondo categorie F.I.N. (Esordienti, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Senior) partecipanti, in maniera documentabile e dimostrabile, all'attività Federale di tipo Regionale. Criterio di Assegnazione: una corsia ogni 15 Atleti dal lunedì al sabato per un massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 corsia nella seguente fascia oraria: 6:30 - 8:30</li> <li>- n. 3 corsie nella seguente fascia oraria: 15:00 - 17:00</li> <li>- n. 1 corsia nella seguente fascia oraria: 17:00 - 20:00</li> </ul>	€ 11,00
<p>Quota oraria per corsia per Attività Didattico Sportiva e di Scuola Nuoto per Allievi di tutte le età comprensiva di postazione segreteria nell'impianto</p> <p>Criterio di Assegnazione: una corsia ogni 30 Tesserati settore Propaganda per un massimo di n. 2 corsie dal lunedì al sabato nella seguente fascia oraria: 17:00 - 20:00 nel periodo settembre-giugno;</p>	€ 21,00
<b>Tariffe per manifestazione</b>	
Manifestazione Sportiva non a pagamento, in orario compreso tra le ore 7:30 – 15:00	€ 290,00
Altri tipi di manifestazione: le tariffe saranno regolate con rapporto diretto gestore/utilizzatore	
<b>Tariffe per scuole di ogni ordine e grado</b>	
Costo orario per corsia (nella seguente fascia oraria: 8:00 - 13:00)	€ 15,00

**CAMPI POLIVALENTI**

Tariffe per il Pubblico	
Costo Orario*	€ 50,00
Tariffe per Attività Agonistica	
Costo Orario dalle ore 15:00 alle ore 18:00*	€ 18,00
Tariffe per Attività Didattico-Sportiva	
Costo Orario dalle ore 16:30 alle ore 19:30*	€ 28,00
Tariffe per scuole di ogni ordine e grado	
Costo orario*	€ 15,00
*Le tariffe di cui sopra sono aumentate di € 10,00 per costi di riscaldamento	

**PISTA DI PATTINAGGIO**

Tariffe per Società o Associazioni sportive Dilettantistiche	
Utente occasionale: 1 ingr./sett. ovvero 4 ingr./mese	€ 10,00 per associato
Utente bassa frequenza: 2 ingr./sett. ovvero 8 ingr./mese	€ 15,00 per associato
Utente media frequenza: 3 ingr./sett ovvero 12 ingr./mese	€ 20,00 per associato
Utente alta frequenza: >=4 ingr./sett ovvero >=16 ingr./mese	€ 25,00 per associato
Tariffe Utente amatoriale/Utilizzatore singolo	
Rapporto diretto con il gestore	

Il Concessionario nel determinare le tariffe di utilizzo della struttura, dovrà astenersi da qualsiasi forma di discriminazione e/o disparità di trattamento e dovrà darne contestuale e formale comunicazione al Comune.

Le fasce orarie, così come precedentemente stabilite potranno essere modificate e aggiornate annualmente, solo d'intesa tra Comune e Concessionario, con atto di competenza della dell'Amministrazione comunale.

Il pagamento delle tariffe e la relativa contabilizzazione dovranno avvenire nelle forme di legge.

Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al Concessionario.

Il tariffario in vigore deve essere esposto all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori e deve essere redatto su carta intestata del concedente.

**ART. 10 – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO ED EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

L'equilibrio economico-finanziario della concessione è il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di gestione, che gravano totalmente sul Concessionario, con conseguente trasferimento del rischio operativo totalmente a carico del medesimo. Pertanto, nel corso del periodo concessorio, nessun adeguamento potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale, con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico-finanziario proprio dell'azienda medesima.

**Infatti, nel caso specifico, la remunerazione dei costi relativi alla gestione del servizio è garantita**

esclusivamente dalle tariffe a carico dell'utenza, previste per lo svolgimento del servizio richiesto.  
All'interno dell'offerta economica il Concessionario dovrà allegare un dettagliato "Piano economico finanziario" della gestione per l'intero arco temporale.

### **ART. 11 - PRINCIPI GENERALI DEL SERVIZIO**

Il complesso sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportive agonistiche, non agonistiche, amatoriali, ricreative, terapeutiche e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità della concessione è la valorizzazione della struttura come luogo di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l'utilizzazione della struttura dovrà essere opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari, ricreative, per il tempo libero, correlate al benessere psicofisico della persona e comunque compatibili con la struttura e con le normative vigenti in materia.

La gestione non potrà essere effettuata per altro scopo, salvo casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

Il Concessionario, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti, realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che sarà impegnato nel servizio dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità del servizio.

Inoltre il Concessionario ha l'obbligo di agire secondo i criteri di obiettività, trasparenza ed equità.

### **ART. 12 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. È comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio. In caso di arbitrario abbandono dell'impianto, ingiustificata sospensione dell'attività, anche parziale, o immotivata chiusura dell'impianto, il Comune avrà diritto ad una penale pari all'importo fissato dal presente Capitolato. La penale maturata, previa contestazione formale al Concessionario, potrà essere incamerata mediante escussione della cauzione definitiva.

### **ART. 13 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale (fatto salvo quanto previsto dall'art. 15 del presente Capitolato), attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. Il Concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente Capitolato e del bando di gara, nonché le normative vigenti, contemplano.

Il Concessionario è obbligato a servirsi degli impianti, attrezzature e arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato.

Per quanto riguarda la gestione di attività, in generale, il Concessionario deve garantire una continuità minima di servizio dell'impianto dalle ore 6:30 alle ore 22:00; le giornate di apertura e chiusura, anche in occasione di festività o ricorrenze, sono stabilite dal Concessionario e comunicate al concedente.

#### **ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE E DI SUB-CONCESSIONE**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto di concessione e ogni forma di sub - concessione, a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto agli artt. 36 e 37 del presente Capitolato, con riguardo rispettivamente alle attività di pubblicità e di somministrazione di alimenti e bevande, pena la decadenza dalla concessione e la conseguente risoluzione del contratto. Il Concessionario potrà inoltre affidare a terzi, rispondendone comunque in proprio, le attività sportive oggetto della concessione.

In caso di manifestazioni o eventi che richiedono l'uso temporaneo di porzioni dell'impianto da parte di altri soggetti mediante accordi tra questi ed il Concessionario, dovrà essere data comunicazione preventiva al Comune. Tali iniziative, di norma, non devono sovrapporsi alle fasce orarie di riferimento, specificate nell'art. 20 del presente Capitolato.

Resta fermo che il Concessionario rimane unico e solo responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune di L'Aquila e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte dei sub-concessionari/appaltatori/contraenti.

### **PARTE II ONERI INERENTI IL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

#### **ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs n. 56/2017, nonché in adesione a quanto previsto dalle linee guida ANAC n.13 del 22/02/2019, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'affidatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015. Il loro numero e la loro qualifica saranno armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta, garantendo l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli.

La situazione del personale dell'impresa uscente, calcolato come media del personale impiegato nei sei mesi precedenti la data dell'atto deliberativo con il quale è stato disposto specifico indirizzo di indicazione della nuova procedura di affidamento, è riportata in specifica comunicazione del liquidatore del precedente gestore, i cui contenuti saranno riportati nella documentazione di gara.

Il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

#### **ART. 16 - ASSICURAZIONI**

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo del Concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall'esercizio dell'impianto e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione;
- b) l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;



## ALLEGATO "1"

- c) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del Concessionario o dallo stesso detenute;
- e) la copertura del pagamento del canone per tutta la durata della concessione;
- f) la copertura dell'importo derivante dall'effettuazione delle migliorie e dei lavori di manutenzione straordinaria dichiarati in offerta.

Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore.

Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico».

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali.

Il massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 con il limite di € 5.000.000,00 prestatore di lavoro.

Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:

- a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
- b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.

Nella polizza "Incendio e altri eventi" deve essere inclusa la clausola di "rinuncia" da parte dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di L'Aquila.

La stipula del contratto d'affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra.

### **ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA**

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 103 e s.m.i., con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Concessionario deve costituire una "*garanzia definitiva*" in favore del Comune di L'Aquila di importo pari al 10% del valore del contratto (al netto degli oneri fiscali), sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del medesimo D. Lgs.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato alla ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, e la cauzione verrà escussa nella misura intera.

### **ART. 18 - SPESE, IMPOSTE e TASSE**

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di concessione della gestione, ivi comprese le eventuali variazioni e integrazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico del Concessionario.

### **PARTE III ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **ART. 19 – UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

Il Concessionario deve garantire apposito e idoneo servizio d’informazione e prenotazione delle attività durante il periodo d’apertura dell’impianto.

Il Concessionario può utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive e non sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per la realizzazione di tali iniziative il gestore deve preventivamente inoltrare richiesta scritta all’Amministrazione nonché, ove richiesto dalla normativa vigente, di volta in volta, il rilascio da parte dei competenti uffici comunali dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi e in particolari dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l’acquisizione del parere degli organi di controllo. Gli spazi di attività sportiva e la densità di affollamento devono intendersi quelli definiti all’art. 14 del D.M. 18 marzo 1996, modificato e integrato dall’art. 19 del D.M. 6 giugno 2005 e s.m.i. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità ed onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura per l’attività che il Concessionario o il suo avente causa intenda svolgere.

#### **ART. 20 - MODALITA' GESTIONALI E DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

La gestione della struttura, oltre a quanto disposto dal presente Capitolato, è regolata da quanto proposto nell’offerta qualitativo-tecnica in sede di gara.

Ogni variazione o integrazione deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente la struttura in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrociniate da questo Ente in numero di 5 (cinque) giornate annue; il Concessionario, in tali occasioni, dovrà provvedere ad assicurare il personale necessario per l’apertura, la sorveglianza, la pulizia e la chiusura dell’impianto.

Il Concessionario ha l’obbligo, secondo le modalità della presente Convenzione e del Regolamento, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i seguenti soggetti:

- a) Società sportive dilettantistiche aventi sede in L’Aquila, affiliate a Federazioni o a Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- b) altre associazioni sportive aventi sede in L’Aquila che praticano attività motorie e sportive, con priorità allo sport per minori, disabili ed anziani;
- c) libera utenza.

Una volta soddisfatte le richieste sopra descritte, in caso di disponibilità residua, potranno essere accolte le richieste di altri soggetti aventi sede fuori dal territorio di L’Aquila, le quali saranno accolte con criteri di priorità analoghi a quelli dei soggetti aventi sede in L’Aquila.

Le scuole, per particolari attività di educazione fisica che non possono svolgersi nelle palestre scolastiche, o per impossibilità di utilizzo delle strutture scolastiche, potranno usufruire degli impianti sportivi e delle relative attrezzature.

Il Concessionario ha l’obbligo, secondo le modalità del presente Capitolato e del Regolamento, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive le Società/Associazioni Sportive secondo criteri di equità e parità di trattamento, in considerazione dell’attività agonistica svolta dalle singole Società/Associazioni, nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

#### **ATTIVITA’ AGONISTICA NAZIONALE**

Atleti in fasce di età secondo categorie F.I.N. (Ragazzi, Juniores, Cadetti, Senior) con almeno una partecipazione ai Campionati Nazionali di categoria per un massimo di n. 1 corsia, dal lunedì al sabato

## ALLEGATO "1"

nelle seguenti fasce orarie:

06:30-08:30

15:00-17:00

### ATTIVITA' AGONISTICA REGIONALE

Atleti in fasce di età secondo categorie F.I.N. (Esordienti, Ragazzi, Juniores, Cadetti, Senior), partecipanti, in maniera documentabile e dimostrabile, all'attività Federale di tipo Regionale.

Criterio di Assegnazione:

Una corsia ogni 15 Atleti dal lunedì al sabato per un massimo di:

N. 1 corsia nella seguente fascia oraria: 6:30 - 8:30;

N. 3 corsie nella seguente fascia oraria: 15:00 - 17:00;

N. 1 corsia nella seguente fascia oraria: 17:00 - 20:00;

### ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA E DI SCUOLA NUOTO PER ALLIEVI DI TUTTE LE ETÀ COMPRENSIVA DI POSTAZIONE SEGRETERIA NELL'IMPIANTO:

Criterio di Assegnazione:

Una corsia ogni 30 Tesserati settore Propaganda per un massimo di n. 2 corsie dal lunedì al sabato nella seguente fascia oraria: 17:00 - 20:00 nel periodo settembre – giugno.

### ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI CAMPI POLIVALENTI COPERTI

Dal lunedì al sabato nella seguente fascia oraria: 15:00 - 18:00.

### ATTIVITA' ALL'INTERNO ALLA PISTA DI PATTINAGGIO

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio dal lunedì al venerdì nella seguente fascia oraria: 14:30 - 17:30;

nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre dal lunedì al venerdì nella seguente fascia oraria: 15:30 - 18:30, garantendo l'apertura nella giornata di sabato per due volte al mese;

nei mesi di luglio e agosto nella seguente fascia oraria: 17:00 - 20:00, garantendo l'apertura nella giornata di sabato per due volte al mese.

Il Concessionario, prima di ammettere all'uso degli impianti ed attrezzature sportive, così come prima di ammettere la presenza di pubblico, deve accertarsi:

- che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni e permessi;
- che siano state adempiute tutte le incombenze prescritte per l'attività da svolgere.

### **ART. 21 – CORSI E ATTIVITA' DI PROMOZIONE SPORTIVA**

Nei confronti del concedente, ogni incombenza, obbligo, onere, incluso il controllo relativo agli obblighi in capo agli organizzatori delle diverse attività ed iniziative ammesse, sono a carico e sotto la responsabilità del Concessionario.

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, il complesso sportivo è infatti da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

L'attività sportiva e motoria praticabile negli impianti è classificata secondo le seguenti categorie in ordine di priorità:

- attività promosse o organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale;
- attività agonistiche svolte mediante campionati, tornei, gare, manifestazioni ufficiali, relativi allenamenti, organizzati da enti e realtà associative riconosciute dal C.O.N.I.;
- attività di avviamento e di promozione dello sport destinate a soggetti della fascia d'età compresa fra i 3 e i 18 anni;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzate ai disabili;
- attività motorio-sportiva specificamente indirizzate agli anziani;

- attività sportive a carattere amatoriale o non agonistico;
- attività socio-ricreative mirate a proteggere ed a promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

#### **ART. 22 - LOCALI E ATTREZZATURE**

I locali e gli impianti messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, resta a totale carico del Concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.

#### **ART. 23 - CUSTODIA DI COSE MOBILI DI PROPRIETÀ DEL CONCESSIONARIO**

L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà del Concessionario detenuti dallo stesso negli immobili della struttura, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo dello stesso, senza responsabilità dell'Amministrazione comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

### **PARTE IV OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO**

#### **ART. 24 - OBBLIGHI GENERALI**

La gestione complessiva dovrà essere svolta direttamente dal Concessionario con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa. Il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento della struttura.

La gestione del complesso sportivo comporterà per il Concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, che risulta essere composto da: 3 campi polivalenti in materiale sintetico, con copertura pressostatica, per attività di calcetto, tennis e pallavolo e relativi spogliatoi esterni; Edificio principale costituito da: Hall, Locali piscina (vasca ml 25x12x1.5, vasca baby ml 10x5x0.8), Tribuna, Palestra (spazio corpo libero mq 240, spazio attrezzistica mq 160), Spogliatoi e servizi igienici, Magazzini e locali di servizio, Solarium, Anello di Pattinaggio, Bar, Parcheggio;
- b) l'ordinaria manutenzione di tutte le strutture comprese gli impianti elettrici e di erogazione. In particolare sarà cura del gestore assicurare tutte le procedure necessarie ad evitare danni del gelo sull'impianto tecnologico con lo svuotamento, ove necessario, dell'impianto, con l'aggiunta di antialghe e antigelo nella vasca e con lo svuotamento e oliatura delle rubinetterie degli spogliatoi;
- c) trattamento dell'acqua delle vasche in conformità alla normativa vigente in materia d'impianti natatori pubblici. In particolare il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dall'Accordo sancito in data 16/01/2003 tra Stato e Regioni – così come recepito dalla Regione Abruzzo. Il Comune ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento al gestore controlli di laboratorio, dal punto di vista chimico-batterologico, delle acque contenute nelle vasche. L'analisi dei campioni deve essere effettuata presso un laboratorio individuato dal Concessionario, previo benestare dell'Amministrazione comunale.

- I costi per il prelievo dei campioni e le analisi degli stessi sono a totale carico del gestore;
- d) conduzione, manutenzione e mantenimento in efficienza dell'impianto di riscaldamento ed erogazione d'acqua calda, assumendo la funzione di responsabile dell'impianto termico o per esso un terzo che ne assume le responsabilità ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 192/2005 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013, e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente;
  - e) manutenzione dell'area verde con potature primaverili, semina e concimazione dei prati; taglio erba a regola d'arte e annaffiatura quando necessario e negli orari più opportuni; la manutenzione del verde dovrà protrarsi anche nel periodo di chiusura con rastrellatura e raccolta foglie, con trattamenti anti muschio dove necessario, disinfestazione dalle api e dalle zanzare prima dell'apertura al pubblico degli impianti;
  - f) pulizia della struttura relativa alle superfici interne degli spogliatoi in modo tale da renderli idonei dal punto di vista igienico-sanitario;
  - g) pulizia degli spazi esterni limitrofi alla struttura;
  - h) pulizia di tutti i locali e dei servizi igienici annessi con l'uso di prodotti specifici, anche disinfettanti, in modo da garantire costantemente il decoro e l'igienicità degli ambienti;
  - i) pulizia dei beni mobili e delle attrezzature presenti nella struttura mediante asportazione delle polveri;
  - j) pulizia dell'eventuale locale bar;
  - k) allontanamento giornaliero dei rifiuti derivanti dall'attività in genere;
  - l) apertura, chiusura, conduzione della struttura secondo quanto stabilito dal presente Capitolato; tutto ciò anche durante gli orari in cui la struttura verrà utilizzata direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
  - m) organizzazione di corsi di nuoto ed altri corsi di discipline sportive praticabili in acqua e non, anche congiuntamente ad iniziative ludico – ricreative;
  - n) custodia della struttura, degli impianti, attrezzature, materiali in essa esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza, nonché responsabilità per la perdita o deterioramento di valori, oggetti d'uso o altro lasciati all'interno della struttura;
  - o) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente;
  - p) presentazione della comunicazione di inizio attività della piscina all'Autorità Sanitaria Locale, ottenimento di ogni eventuale autorizzazione sanitaria e non, necessaria all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  - q) pagamento delle utenze di pertinenza dell'impianto, previa voltura dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
  - r) richiesta da parte del Concessionario ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento della struttura;
  - s) pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura;
  - t) utilizzo degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, nel rispetto della normativa vigente in materia, tra la quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
  - u) garanzia all'Amministrazione comunale dell'utilizzo gratuito della struttura nel numero di 5 giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni organizzate o patrocinate dall'Amministrazione stessa;
  - v) pagamento del canone annuo;
  - w) pagamento di una quota annua pari ad € 100.000,00 (centomila/00), per oneri sostenuti dall'Amministrazione; detta somma dovrà essere versata in due rate semestrali entro il 30



- giugno ed entro il 30 dicembre di ogni anno. Per la prima annualità il versamento dovrà essere effettuato con le stesse scadenze proporzionalmente al periodo di inizio della concessione;
- x) stipulazione delle polizze assicurative secondo quanto definito nel presente Capitolato;
  - y) ininterrotta vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno della struttura;
  - z) attivazione, a proprie cure e spese, di un servizio di medicazione e primo soccorso presso la struttura, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza;
  - aa) assistenza bagnanti, che deve essere assicurata secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza per l'esercizio d'impianti natatori utilizzando personale abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso.

Gli assistenti bagnanti devono garantire anche:

- il rispetto delle norme vigenti per l'accesso alla piscina attraverso una costante opera d'educazione degli utenti volta anche ai temi della sicurezza e del benessere durante il tempo di permanenza nell'impianto;
- il regolare funzionamento e la puntuale fruizione da parte dei bagnanti dei presidi di bonifica dei frequentatori.

Per un ottimale svolgimento dei loro compiti, gli assistenti bagnanti devono indossare vestiario recante apposita scritta di riconoscimento;

- bb) intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento della struttura per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti;
- cc) costante attività d'informazione e promozione della struttura, dell'attività sportiva programmata e delle iniziative organizzate all'interno della stessa.

Previa richiesta e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è data facoltà al Concessionario di apportare alla struttura, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili a migliorare la struttura stessa, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo d'esercizio. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione d'efficienza senza pretesa d'alcun compenso, neppure a titolo d'indennità o risarcimento.

Resta a carico del Concessionario l'alea economica finanziaria della gestione del servizio nel suo complesso nel rispetto delle clausole contrattuali della concessione.

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato della struttura oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo alla società concessionaria il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.

## **ART. 25 - SICUREZZA IGIENICO SANITARIA**

Il complesso sportivo ed in particolare l'impianto natatorio dovrà essere gestito e mantenuto osservando i necessari requisiti igienico-sanitari-ambientali, garantendo la dotazione degli addetti, dei dispositivi di legge ed i controlli secondo quanto stabilito dall'Atto d'Intesa tra Stato e Regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio nonché in base a quanto contenuto nel Piano di conduzione tecnica.

Dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale o comunale durante la concessione.

Il Comune, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente articolo, potrà effettuare in qualsiasi momento, sopralluoghi, controlli, campionature ed ispezioni nei locali

direttamente o tramite il Servizio di igiene e sanità dell'ASL territoriale, fatte salve le ispezioni di competenza di detto Servizio.

A carico del Concessionario sono tutti i prodotti e le attrezzature che devono essere utilizzati o installati negli ambienti e la loro manutenzione in perfetta efficienza, per tutta la durata della concessione.

Eventuali adeguamenti che si rendano necessari a seguito dell'entrata in vigore di norme sopravvenute sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Il Concessionario, oltre alle verifiche di legge, dovrà costantemente verificare la sicurezza degli impianti e la salubrità degli ambienti di lavoro al fine di evidenziare, attuare e promuovere ogni intervento atto ad eliminare eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o contingenti le varie attività.

#### **ART. 26 - RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il Concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente.

È espressamente fatto divieto al Concessionario (e ad ogni altro soggetto a lui collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte e/o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione.

Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto della presente concessione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

#### **ART. 27 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

In caso d'interruzione totale o parziale del servizio di cui al presente Capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione del servizio medesimo, sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente sia indirettamente, a rischio e spese del Concessionario, avvalendosi, eventualmente, anche dell'organizzazione dell'impresa e ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dall'avvenuta interruzione.

#### **ART. 28 – DIREZIONE DEL SERVIZIO E DELL'IMPIANTO**

La direzione del servizio e della struttura deve essere affidata ad un responsabile con qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione.

L'ufficio di direzione deve essere localizzato all'interno dell'impianto. Il direttore del servizio deve mantenere un costante contatto con i responsabili del Settore Opere Pubbliche e Sport dell'Amministrazione comunale per il controllo dell'andamento del servizio.

In caso d'assenza o impedimento del direttore, il gestore deve provvedere alla sua sostituzione con un altro direttore d'adeguata professionalità, dandone immediata comunicazione al Comune.

#### **ART. 29 - ORGANICO DEL PERSONALE**

L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di

gara dall'impresa in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti ad una diversa organizzazione del servizio.

### **ART. 30 - PERSONALE**

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio, fatto salvo quanto stabilito negli artt. precedenti, deve possedere adeguata professionalità riconosciuta da appositi brevetti rilasciati dalle Autorità competenti (CONI, F.I.N., ecc.), ai sensi del D.M. 10/09/86 e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, il Concessionario deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a) il nominativo dell'incaricato responsabile della direzione del servizio e della struttura, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte;
- b) l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte, avendo cura di comunicarne al Comune ogni variazione.

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

### **ART. 31 - PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA**

Il Concessionario deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e gli infortuni sul lavoro D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.

Il Concessionario:

- deve nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
- deve predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l'affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc.;
- deve tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
- deve predisporre il piano di evacuazione;
- in attuazione dell'art 6 del D.M. 10 marzo 1998, deve provvedere alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle Misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell'onere del conseguimento per gli stessi, dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell'attestato dovranno essere comunicate al Settore Opere Pubbliche e Sport con l'obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.

Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Le predette indicazioni sono da intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo.

### **ART. 32 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Concessionario dovrà ottemperare, nell'espletamento della prestazione affidata, alle disposizioni della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali" adeguato con Decreto n. 101 del 10/08/2018 e GDPR (General Data Protection Regulation) Regolamento UE n. 679/2016 applicabile dal 25/05/2018.

## ALLEGATO "1"

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., con la sottoscrizione del presente contratto l'Aggiudicatario assume le funzioni e gli obblighi del "Responsabile del Trattamento" dei dati personali dei quali entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

I soggetti che a qualunque titolo operano per conto dell'Aggiudicatario sono qualificati "incaricati del trattamento" dei dati personali.

L'Aggiudicatario si obbliga:

- al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie;
- ad adottare le misure di sicurezza necessarie e ad allertare il titolare in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- consentire l'accesso del committente/titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate;
- garantire che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **ART. 33 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO**

I collaboratori a qualsiasi titolo del Concessionario sono tenuti ad adottare comportamenti analoghi a quelli previsti dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di L'Aquila approvato con deliberazione della G.C. n. 287 del 31 luglio 2015.

La mancata adozione dei suddetti comportamenti comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione della violazione, la stessa sia ritenuta grave.

### **ART. 34 - RELAZIONE SULLO STATO E SULL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI – RENDICONTO**

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente al Settore Opere Pubbliche e Sport del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una specifica relazione sullo stato di manutenzione e conservazione degli impianti sportivi e tecnologici nonché copia dei rapporti delle verifiche di legge. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date e i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti.

Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, dei presidi di sicurezza ed antincendio e l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione della struttura.

Inoltre, sempre entro il 31 gennaio di ogni anno il Concessionario ha l'obbligo di comunicare:

- l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel corso dell'anno precedente, oppure la mancata effettuazione di interventi;
- l'elenco dei beni strumentali da esso eventualmente acquistati ed in dotazione alla struttura alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il gestore dovrà inoltre fornire al Comune un rendiconto della gestione dell'anno precedente, evidenziando in particolare, oltre ai dati economici (compresi quelli relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, gas metano e tutte le spese di consumo a carattere ricorrente – es. prodotti per pulizia, prodotti chimici ecc.), le attività svolte, i dati di affluenza disaggregati per singole fasce di utenza, le fasce di utenza coinvolte, gli orari di utilizzo degli spazi acqua da parte delle associazioni e del pubblico, con indicazione delle attività svolte, gli orari di utilizzo degli altri impianti presenti, i risultati agonistici eventualmente realizzati e qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del servizio.

### **ART. 35 – PROVENTI DELL'ATTIVITA' – TARIFFE**

Al Concessionario spettano:

- le entrate derivanti dalle tariffe applicate per l'utilizzo dell'impianto sportivo;
- le entrate derivanti dall'eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
- le entrate derivanti dalle tariffe applicate per l'utilizzo dei servizi accessori (tennis, calcetto, pattinaggio ecc.);
- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario dell'impianto, qualora autorizzato dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

Prima dell'inizio dell'attività il Concessionario dovrà richiedere ogni licenza ed autorizzazione necessaria affinché l'impianto possa essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, agibilità ed omologazione secondo quanto previsto nel presente Capitolato ed in tutta la documentazione depositata agli atti presso il Settore Opere Pubbliche e Sport del Comune di L'Aquila.

Qualora per condizioni climatiche particolarmente avverse così come per altri eventi naturali, l'impianto non potesse essere sempre agibile o il suo utilizzo risultasse comunque limitato, il Concessionario non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale alcun indennizzo né alcuno sconto sul canone dovuto.

### **Art. 36 - PUBBLICITA'**

Il Concessionario ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro della struttura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. È esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente. È fatto obbligo al Concessionario di osservare le disposizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali, in ordine all'ubicazione e alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità.

L'Amministrazione comunale avrà facoltà di diniego qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per esigenze di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa.

Il Concessionario può sub-concedere a terzi l'esercizio della pubblicità, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per eventuali danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati a persone o cose.

### **Art. 37 – ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Il Concessionario potrà attivare nell'impianto di che trattasi l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Tutte le spese, nessuna esclusa, relative a tale attività saranno a carico del Concessionario. La gestione dovrà essere eseguita nell'osservanza di tutte le regole che tale attività comporta, praticando prezzi calmierati e comunque non superiori a quelli praticati e stabiliti dai sindacati di categoria nella stessa zona, con l'impegno ad esporre al pubblico il relativo listino. I ricavi sono di esclusiva pertinenza del Concessionario. Le autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo del contratto.

Il Concessionario è autorizzato a concedere in affitto il ramo d'azienda, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, relativo all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a terzi, i quali potranno esercitare l'attività stessa previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività; il subentrante dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59. Il titolo per l'esercizio dell'attività non potrà essere ceduto o trasferito ad altri soggetti.

Nei rapporti tra Concessionario o sub-Concessionario il Comune sarà completamente estraneo e non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti tra i due soggetti.

In alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro potrà costituire vincolo, o motivo di richiesta di

indennizzo o risarcimento nei confronti del Comune, qualora per qualsiasi ragione sia anticipatamente risolto il rapporto concessorio.

## **PARTE V OBBLIGHI MANUTENTIVI – INVESTIMENTI**

### **ART. 38 - MODALITA' DI ATTUAZIONE**

La realizzazione dei lavori di cui al punto a) dell'art. 1 del presente capitolato, sarà subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale di apposito progetto esecutivo previa acquisizione degli eventuali pareri, redatto da un professionista abilitato, incaricato a cura e spese del Concessionario.

Nessuna modifica, innovazione o trasformazione sarà ammessa senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dell'immobile e degli impianti a spese del Concessionario.

L'avvio dei lavori di realizzazione delle migliorie dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione comunale.

#### *Oneri a carico del Concessionario per la realizzazione degli interventi*

Per l'esecuzione dei lavori di innovazione e/o riqualificazione e/o miglioria, il Concessionario assumerà il ruolo di "Committente" ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sarà tenuto ad incaricare a propria cura e spese:

- un progettista abilitato;
- un "Responsabile dei lavori" ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- un direttore dei lavori abilitato;
- un coordinatore per la sicurezza abilitato.

I nominativi dei tecnici sopra indicati dovranno essere comunicati all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori.

Il Concessionario non potrà apportare modifiche al progetto approvato; eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune e, ancorché comportino delle migliorie rispetto al progetto, saranno a totale carico del Concessionario.

Alla fine dei lavori il Concessionario dovrà presentare al Comune il certificato di regolare esecuzione, completo della rendicontazione delle spese sostenute e tutta la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni relative all'agibilità dei locali.

Il Comune procederà all'accettazione dei lavori eseguiti e conseguente acquisizione delle opere al patrimonio comunale.

### **Art. 39 -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Ai fini del presente articolo, si intendono per:

- "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi che riguardano lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di opere e beni mobili esistenti al momento dell'avvio della gestione comprese le opere necessarie a mantenere in sicurezza e in piena efficienza le strutture e gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", gli interventi che riguardano modifiche necessarie per rinnovare, sostituire o riparare parti, strutture, impianti, beni mobili, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici e tutte le restanti parti anche strutturali che non alterino l'immagine del complesso e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico", gli interventi rivolti a trasformare

gli organismi edilizi ed impiantistici mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

- "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia o impiantistica non rientranti nelle categorie definite ai punti precedenti ovvero l'ampliamento di quelli esistenti.

**a) interventi di riqualificazione**

Il Concessionario dovrà realizzare, a norma di legge ed a propria cura e spesa, gli interventi previsti nel progetto definitivo predisposto dal Comune il cui importo è stato determinato, a corpo, in € 598.439,93, ovvero il progetto in variante allo stesso con gli obblighi e le modalità che saranno indicate negli articoli che seguiranno.

Tutte le fasi di progettazione definitiva (**in caso di proposta di varianti al progetto messo a base di gara**) ed esecutiva nonché di conduzione/direzione dei lavori, compresi il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, il collaudo o la certificazione della regolare esecuzione degli stessi, le eventuali richieste di pareri preventivi, le acquisizioni di certificazioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'impianto a lavori ultimati, saranno a totale carico del Concessionario.

Sarà cura dell'Amministrazione effettuare la sorveglianza sulla corretta esecuzione di tutte le procedure.

Il Concessionario dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici, e previsti dal vigente codice degli Appalti e relativo Regolamento di attuazione e s.m.i. (D Lgs. 50/16 e DPR 207/2010 e s.m.i.).

Prima dell'affidamento dei lavori il Concessionario dovrà comunicare il nominativo dell'Impresa esecutrice all'Amministrazione Comunale, perché siano esperiti gli opportuni controlli sulla qualificazione dello stesso.

La durata massima dei lavori non potrà superare 3 (tre) mesi decorrenti dal verbale di consegna della struttura (vedi anche il precedente art. 5), verbale che sarà redatto dal Comune nei 15 giorni successivi la stipula del contratto, e sottoposto al Concessionario per la sottoscrizione.

Nel caso in cui il Concessionario ritardasse o si rifiutasse di sottoscriverlo, il Comune, entro i successivi 15 giorni, con provvedimento formale, indicherà una data per la sottoscrizione del verbale. L'esito negativo di quest'ultima procedura determinerà l'avvio della revoca dell'affidamento con la conseguente rescissione del contratto.

Il verbale di consegna di cui sopra varrà anche come data di inizio dei lavori.

Eventuali sospensioni dei lavori dovranno sempre essere comunicate al Comune così come le eventuali richieste di proroghe sulla durata degli stessi, proroghe che non potranno superare complessivamente i 60 giorni.

Per quanto non meglio specificato si rimanda agli elaborati progettuali allegati al presente capitolato speciale. Le opere ivi descritte sono da considerarsi a corpo e dovranno realizzarsi a regola d'arte, complete e perfettamente funzionanti in ogni loro parte anche se non espressamente previste negli elaborati progettuali.

Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal Concessionario per gli interventi di riqualificazione non

saranno garantiti da fideiussione da parte del Comune e non potranno costituire ipoteca sulle strutture stesse.

**b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria**

Il Concessionario, per l'intero periodo di durata della gestione, sarà obbligato ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del Complesso Sportivo, di tutti i beni immobili e di quelli mobili in dotazione allo stesso, beni che saranno identificati nel verbale di consistenza e di consegna.

In particolare, per i beni mobili, sarà possibile la loro sostituzione, con oneri a carico del Concessionario, nell'eventualità non risultassero riparabili ovvero non più conformi alle norme d'uso.

Il Concessionario sarà comunque obbligato ad effettuare un costante monitoraggio per verificare lo stato della Piscina e delle altre strutture del complesso sportivo, verifica che dovrà comprendere gli elementi strutturali, quelli murari, le finiture e gli infissi, gli impianti, le attrezzature, le aree ed i servizi esterni e ogni altro bene che sarà indicato.

Qualora il Concessionario nel corso della gestione, oltre agli interventi di cui al precedente paragrafo a), ritenesse opportuno o necessario eseguire interventi di ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica finalizzati all'aumento e al miglioramento dell'offerta di servizi, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune.

Qualunque sia la consistenza degli interventi proposti, gli stessi non potranno comportare un prolungamento della durata della concessione né richiesta di compensazione o rimborso da parte del Comune, fatte salve diverse disposizioni di legge che dovessero intervenire nel corso del contratto.

Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal Concessionario per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non saranno garantiti da fideiussione da parte del Comune e non potranno costituire ipoteca sulle strutture stesse.

Il Concessionario sarà obbligato alla tenuta di appositi registri su cui annotare tutti gli interventi o lavori eseguiti durante la gestione.

Tutte le opere autorizzate e realizzate dal Concessionario, durante il periodo di gestione, diventeranno di proprietà del Comune solo alla scadenza del contratto.

Al termine del rapporto concessorio gli investimenti/acquisti operati saranno di diritto acquisiti al patrimonio del Comune e senza onere alcuno.

Le operazioni di collaudo quando necessarie, dovranno essere effettuate, entro 60 gg. dalla comunicazione dell'ultimazione lavori, a spese del Concessionario che dovrà altresì provvedere a trasmetterne copia all'Amministrazione comunale entro 15 gg. dal collaudo stesso unitamente alle certificazioni di legge e dichiarazioni di conformità degli impianti.

**PARTE VI  
DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMUNE**

**ART. 40 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Comune committente individuerà al proprio interno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. un direttore dell'esecuzione del contratto che curerà tutti i rapporti con la



Ditta concessionaria e verificherà la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal presente Capitolato.

#### **ART. 41 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Sono a carico dell'Amministrazione comunale:

- l'assegnazione in uso ventennale della struttura;
- eventuali oneri fiscali derivanti dalla proprietà dell'immobile.

#### **ART. 42 – VIGILANZA E CONTROLLI**

In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

È facoltà dell'Amministrazione effettuare controlli al fine di accertare sia l'idoneità del personale preposto alle attività didattico sportive, che il rispetto delle varie condizioni dell'appalto con particolare riguardo alle condizioni igienico-sanitarie dell'acqua ed alle condizioni di manutenzione del verde.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare in qualsiasi momento e nelle forme ritenute opportune, il rispetto delle tariffe.

#### **ART. 43 – PENALI**

Le clausole contenute nel presente Capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente Capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti ovvero di quanto offerto in sede di gara che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, non inferiore a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.

Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare, con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo.

Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione comporteranno l'applicazione delle seguenti penali:

1. per la mancata esecuzione delle attività di manutenzione e di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione stabilite dal presente Capitolato o previste nell'offerta gestionale, entro i termini richiesti per l'esecuzione degli interventi a seguito di formale diffida, una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00);
2. per ingiustificata chiusura dei locali e degli ambienti in concessione, una penale pari a Euro 100,00 (euro cento/00) al giorno per ogni impianto;
3. per ritardo nel pagamento del canone alla scadenza fissata, una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 90 giorni;
4. per ritardo nel pagamento di quanto dovuto per gli oneri sostenuti dal Comune alla scadenza fissata, una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 90 giorni;
5. per ogni mancato aggiornamento delle attività di manutenzione secondo le normative vigenti una penale pari a Euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni impianto;
6. per violazione del calendario ed orari stabiliti secondo le disposizioni contenute nel presente Capitolato, una penale pari a Euro 500,00 (euro cinquecento/00);
7. per l'inosservanza delle prescrizioni igieniche e di quelle relative alla sicurezza previste dalla vigente normativa, verrà applicata una penale di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), nonché di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni giorno di eventuale chiusura dell'impianto per adeguamenti conseguenti, fatte salve le responsabilità penali e le sanzioni amministrative che

potranno essere comminate dai componenti organismi di controllo;

8. per l'ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzo di ogni impianto, una penale Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni singolo caso (utente o società);

9. per comportamento non adeguato del personale nei confronti dei frequentatori dell'impianto o verso i funzionari del Comune o altri incaricati dall'Amministrazione di vigilare sull'operato del Concessionario, una penale di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni singola contestazione;

10. per ritardata presentazione del consuntivo o della relazione sull'attività entro i termini stabiliti, una penale di Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;

11. per la riscontrata occasionale mancata pulizia dei locali, una penale di Euro 300,00 (euro trecento/00) per ogni contestazione;

12. per il mancato rispetto delle norme contenute negli artt. 29 e 30 una penale di Euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ciascuna violazione;

13. per la ritardata consegna del progetto esecutivo € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali, derivanti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara, sono irrogate in misura variabile così come stabilito dall'art.7 bis comma 1 del D. Lgs.267/00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni e così come stabilito dal precedente art. 17 del presente Capitolato Speciale. In caso di recidiva nell'arco di 90 (novanta) giorni la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al doppio.

Qualora nel corso del rapporto vengano contestati almeno 3 (tre) inadempimenti dello stesso tipo oppure 5 (cinque) di tipo diverso nell'arco di un biennio, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. In caso di inadempienze di carattere continuativo (es. chiusura non autorizzata dell'impianto), la penale verrà applicata qualora l'inadempimento si protragga per almeno 5 (cinque) giorni.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori contemplati dall'offerta progettuale presentata in sede di gara, si applica una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. La penale non potrà superare complessivamente il 10% del valore delle opere.

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo 48.

Il termine di pagamento della penalità da parte del gestore è indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non sia rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale, con l'obbligo da parte del Concessionario della sua reintegrazione.

## **PARTE VII CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE**

### **ART. 44 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il Concessionario è obbligato a stipulare il contratto a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di L'Aquila, nella forma prevista dalle normative vigenti, previo versamento degli eventuali diritti di segreteria, di scritturazione, di registrazione, di bollo e di tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto stesso, nessuna esclusa, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Responsabile del Servizio comunicherà l'ammontare delle predette spese. Nel caso non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al contratto nei termini fissati, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione scritta del Comune, che porrà a carico dell'Aggiudicatario eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, fermo restando l'escussione della garanzia costituita.

Il Comune si riserva di far iniziare il servizio alla Ditta concessionaria nelle more della stipulazione

del contratto d'appalto. Le ditte concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità senza opporre riserve. Nel caso di ritardo nell'avvio del servizio, il Comune applicherà una penale a carico dell'impresa pari ad € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale esercizio da parte del Comune del diritto potestativo unilaterale di risoluzione del rapporto contrattuale o di revoca dell'affidamento del servizio.

#### **ART. 45 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dall'Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- quando il Concessionario subappalti o ceda i servizi oggetto del presente Capitolato senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 14;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, la struttura oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto, nonché di tutte le parti oggetto della gestione;
- mancato pagamento di n. 1 canone concessorio;
- mancato pagamento di n. 1 quota dovuta per gli oneri sostenuti dal Comune.

La facoltà di risoluzione *ipso jure* è esercitata dall'Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione la facoltà di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

#### **ART. 46 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il contratto sarà risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. mancata attivazione del servizio entro la data stabilita;
- b. quando il Concessionario si trovi in stato di insolvenza inteso anche come non esecuzione degli investimenti richiesti dall'Amministrazione o offerti in sede di gara;
- c. cessione parziale o totale del servizio o subappalto (nei casi non previsti nel presente Capitolato) ad altri;
- d. episodi e/o pratiche lesive dei diritti, della libertà e della dignità della persona a danno degli utenti, accertati e contestati secondo le norme vigenti in materia.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa manifestazione di volontà, espressa in forma di lettera raccomandata A.R., con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo, comporterà tutte le conseguenze

di legge e di contratto, compresa la sopracitata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali maggiori costi al Concessionario.

Il Concessionario potrà essere chiamato, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno provocato la risoluzione del contratto.

#### **ART. 47 – FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DEL CONCESSIONARIO**

Il consenso scritto dell'Amministrazione è necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda fornitrice il servizio, ai sensi della vigente normativa.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria (se trattasi di impresa individuale anche in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare), l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra ditta, in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

#### **ART. 48 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Il Comune, può procedere alla revoca della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e *ss.mm.ii.*. Inoltre può procedere alla revoca per gravi motivi di ordine pubblico, di ordine sanitario, per il venir meno della fiducia, adeguatamente motivata, nei confronti del Concessionario, per gravi o reiterate violazioni degli obblighi previsti dal presente Capitolato o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il servizio/attività concesse.

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al Concessionario.

La revoca della concessione è disposta con specifico atto del Comune ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.

Nessuna pretesa può essere avanzata dal Concessionario a seguito dell'atto di revoca, fatto salvo quanto previsto nel citato art. 176 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Alla revoca deve seguire la procedura prevista per la riconsegna dell'impianto e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro sessanta giorni dalla stessa.

### **PARTE VIII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 49 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Aggiudicatario assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del Contratto.

#### **ART. 50 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di L'Aquila, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Abruzzo, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

**ART. 51 – CLAUSOLE VESSATORIE**

Le clausole contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 48 valgono ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile.

**ART. 52 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE “SANTA BARBARA” DI L’AQUILA CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO. CIG:**

**PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO DI MASSIMA**

**Introduzione**

L’Amministrazione Comunale dell’Aquila è proprietaria del complesso sportivo di Santa Barbara, ubicato in via S. Sisto, L’Aquila.

Il complesso sportivo è costituito da:

- 3 campi polivalenti in materiale sintetico, con copertura pressostatica, per attività di calcetto, tennis e pallavolo e spogliatoi esterni;

Edificio principale costituito da:

- Hall;
- Locali piscina (vasca ml 25x12x1.5, vasca baby ml 10x5x0.8);
- Tribuna;
- Palestra (spazio corpo libero mq 240, spazio attrezzistica mq 160);
- Spogliatoi e servizi igienici;
- Magazzini e locali di servizio;
- Solarium;
- Bar;
- Anello di Pattinaggio;
- Parcheggio.

Il Comune dell’Aquila intende procedere alla realizzazione di lavori di adeguamento e messa a norma dell’impianto sopra descritto che consistono in interventi di manutenzione straordinaria, in particolare per quanto attiene agli impianti tecnologici, finalizzati a rendere la struttura funzionale e idonea a garantire la rispondenza alle reali esigenze della collettività.

Vista l’entità degli investimenti, di seguito specificati, occorre individuare una formula contrattuale che coinvolga anche soggetti privati, al fine di garantire le risorse finanziarie e le competenze gestionali necessarie alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione, alla gestione funzionale degli impianti e che, al contempo, preservi per quanto possibile la destinazione a uso pubblico a oggi garantite alla collettività.

Per la realizzazione di tale investimento l’Amministrazione ha scelto di adottare la procedura di cui agli artt. 164 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 (Contratto di concessione) al fine di coinvolgere soggetti privati e di reperire sul mercato le necessarie risorse finanziarie e competenze gestionali e per fornire un servizio che concili la funzione pubblica con la capacità imprenditoriale del privato.

Il presente documento è stato redatto sulla base dell’elaborato predisposto dalla società Be Consulting Think, Project & Plan S.p.A. alla quale era stato affidato, con determinazione dirigenziale n. 2386 del 12.07.2017, l’incarico per la valorizzazione dei flussi finanziari e dell’ammontare dei ricavi e dei costi per la gestione del complesso sportivo polifunzionale S. Barbara.

Lo stesso ha lo scopo di illustrare la sostenibilità finanziaria ed economico funzionale di massima dell’intera operazione nel breve e medio periodo e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte. Al fine di garantire la sostenibilità economico finanziaria del progetto, che verrà elaborato da ciascun concorrente in sede di offerta, il bando richiede la presentazione di un piano economico finanziario.

Gli obiettivi del presente documento sono quelli di:

- illustrare il modello concessorio;
- indicare e quantificare gli elementi di carattere economico e finanziario che caratterizzano l'investimento;
- indicare gli elementi di carattere qualitativo e quantitativo posti a base di gara.

### **La normativa e gli atti di riferimento**

Il procedimento di realizzazione dell'investimento fa riferimento agli art. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture". Si tratta in questo caso di una concessione mista ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La gara per l'affidamento della concessione avrà ad oggetto la gestione funzionale ed economica degli impianti, la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Costituirà oggetto di offerta la presentazione di un progetto definitivo dei lavori redatto sulla base del progetto definitivo predisposto dall'Amministrazione Comunale.

### **Il modello di concessione**

I documenti fondamentali destinati a regolare la concessione sono:

- il Capitolato di gestione;
- lo Schema di contratto.

Il Capitolato di gestione è il documento sulla base del quale i soggetti partecipanti alla gara devono predisporre l'offerta che deve contenere tutti gli elementi e tutte le indicazioni necessarie a illustrare quantitativamente e qualitativamente lo svolgimento del servizio nel tempo.

Le Tariffe di riferimento, soggette a variazione sulla base delle offerte di gara, sono quelle contenute nel "Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali e per la concessione di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.01.2018.

Il Capitolato prescrive le attività di gestione minime che devono essere svolte nel complesso (orari e periodi minimi di apertura degli impianti, fasce orarie etc) al fine di garantire la funzione di servizio pubblico degli impianti.

Lo Schema di contratto contiene la disciplina dei rapporti fra l'Amministrazione comunale e il Concessionario sia in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria che in fase di gestione.

### **Le ipotesi del modello economico-finanziario**

Gli elementi del presente piano economico finanziario di massima che verranno descritti di seguito sono stati elaborati a partire dalla documentazione redatta dalla Be Consulting Think, Project & Plan S.p.A., nei quali sono riportati i dati stimati degli attuali costi e ricavi di gestione, delle potenzialità del bacino di utenza in relazione al territorio, delle caratteristiche degli impianti sportivi costituenti il complesso, come desumibili dagli elaborati progettuali posti a base di gara.

Le tariffe utilizzate per la stesura del modello sono quelle del 2017, invariate rispetto a quelle in

vigore attualmente.

Il presente piano “di massima” è finalizzato a individuare la dinamica finanziaria generata dalla realizzazione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti tecnologici e a predisporre un modello che tenga conto dei costi di ristrutturazione, di gestione e manutenzione degli impianti e individui un equilibrio economico finanziario complessivo dell’iniziativa di investimento.

## **DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTI TECNOLOGICI**

Dalla relazione redatta dall’Ing. Bottone risulta quanto segue:

L’intervento è stato suddiviso per macro-aree in modo da poterle gestire, una volta completati i lavori di adeguamento, in maniera separata senza avere interdipendenze impiantistiche e funzionali. Sono state individuate N. 3 macro-aree:

- 1) AREA 1: Piscina – Palestra – Bar
- 2) AREA 2: Strutture Geodetiche – Spogliatoi
- 3) AREA 3: Pista Pattinaggio - Spogliatoi

### **IMPIANTI MECCANICI**

#### AREA 1

##### **a) IMPIANTO IDRICO SANITARIO**

In particolare per l’impianto idrico sanitario l’intervento sarà volto all’ottimizzazione del complesso di produzione acqua calda sanitaria attualmente prodotta con n.3 bollitore da litri 1000 cad. a doppio serpentine; sulle alimentazioni dei circuiti primari caldaia/bollitori dovranno essere installate opportune valvole deviatrici a tre vie, per avere il corretto controllo della temperatura dell’acqua all’interno dei singoli bollitori, oltre a prevedere l’installazione di un sistema antilegionella specificatamente formulato per la sanificazione di circuiti di distribuzione acqua fredda e calda sanitari in modo da evitare fenomeni di proliferazione batterica (es. Legionella pneumophillia). Il sistema anti-legionella prevede l’utilizzo di un prodotto biocida a base di perossido di idrogeno e argento, che opera sfruttando l’attività disinfettante di ciascuno dei due principi attivi e l’azione sinergica che tra di essi si sviluppa, garantendo un’azione biocida ad ampio spettro nei confronti di microrganismi, virus, alghe, lieviti e muffe.

##### **b) IMPIANTO DI FILTRAZIONE RICIRCOLO E TRATTAMENTO ACQUA**

Ciclo rinnovo piscina grande ore 4 - ciclo rinnovo piscina piccola ore 2, verranno in particolare sostituiti integralmente i due complessi di filtrazione delle rispettive vasche nautiche.

Complesso trattamento acqua e filtrazione vasca grande - Sarà previsto un impianto di filtrazione costituito da:

- n.2 filtri a quarzite realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro, con attacco di ingresso da  $\varnothing$  3” e attacco di uscita da  $\varnothing$  110, completo di passo d’uomo;
- n. 3 elettropompe centrifughe in ghisa (n.1 di riserva) con prefiltro e cestello in acciaio inox con motore trifase a due poli grado di protezione IP 55 aventi le seguenti caratteristiche: Portata 60 mc/h Prevalenza 14 m c.a.;
- collettore di mandata e di aspirazione con tubazione in PVC;
- saranno installati n.3 sistemi di disinfezione, e dosaggio con relativa pompa, e serbatoio di stoccaggio per le soluzioni di acido, cloro e flocculante.

Complesso trattamento acqua e filtrazione vasca piccola - Sarà previsto un impianto di filtrazione costituito da:

- n.2 filtri a quarzite realizzati in poliestere rinforzato con fibra di vetro, con attacco di ingresso da  $\varnothing$  2” e attacco di uscita da  $\varnothing$  110, completo di passo d’uomo;



- n. 2 elettropompe centrifughe in ghisa (n.1 di riserva) con prefiltro e cestello in acciaio inox con motore trifase a due poli grado di protezione IP 55 aventi le seguenti caratteristiche: Portata 22 mc/h Prevalenza 10 m c.a.;
- collettore di mandata e di aspirazione con tubazione in PVC;
- saranno installati n.3 sistemi di disinfezione e dosaggio con relativa pompa e serbatoio di stoccaggio per le soluzioni di acido, cloro e flocculante.

Impianto di disinfezione - Sarà rivisitato l'impianto di disinfezione esistente delle 2 reti:

- rete adduzione vaschette lavapiedi;
- rete adduzione lance disinfezione bordo vasca.

Il trattamento dell'acqua sarà realizzato tramite complesso di disinfezione, costituito da serbatoio di stoccaggio prodotti, pompa dosatrice e miscelatore elettronico di temperatura di mandata dell'acqua.

Vasche di compenso: revisione delle 2 vasche di compenso.

### c) IMPIANTO TERMICO E TRATTAMENTO ARIA

Centrale termica e sotto-centrale: l'intervento consisterà essenzialmente nella sostituzione dei gruppi elettropompe e organi di intercettazione ormai obsoleti e non in linea con le direttive energetiche; i nuovi gruppi di elettropompe saranno del tipo a velocità variabile.

Impianto Trattamento aria Sale nautiche e altri locali - Le unità trattamento aria esistenti sono: UTA Sale nautiche a tutt'aria, UTA Locale bar (aria primaria), UTA Locale spogliatoi (aria primaria), UTA Palestra a tutt'aria.

In particolare l'intervento riguarderà la sostituzione dell'UTA Sale nautiche con l'installazione della nuova UTA all'esterno del locale dove attualmente è posizionata, onde garantire una migliore manutenibilità e realizzare ex novo i condotti di presa aria esterna ed espulsione. Tale unità, del tipo a media pressione per esterno, sarà a struttura autoportante, in lamiera zincata a forte spessore, con rivestimento termoacustico interno e sarà costituita essenzialmente da:

- Sezione ventilante di ripresa con ventilatore centrifugo a doppia aspirazione portata mc/h 34.000 con inverter;
- Sezione di presa aria esterna/miscela/espulsione, completa di serranda e filtro acrilico rigenerabile;
- Sezione recuperatore di calore a flusso incrociato tipo aria - aria;
- Sezione di riscaldamento, con batteria di scambio in tubo di rame ed alette di alluminio;
- Separatore di gocce;
- Sezione ventilante di mandata con ventilatore centrifugo a doppia aspirazione portata mc/h 34.000;
- Completa di sistema di termoregolazione serrande motorizzate per il controllo dei parametri di temperatura e umidità.

Per le altre unità UTA locale bar, UTA locale spogliatoi, UTA Palestra, saranno realizzati solo interventi per l'adeguamento alle norme di sicurezza con installazione di interruttori di blocco e griglie di protezione sulle sezioni delle testate ventilanti.

Impianto Trattamento aria Spazio Polivalente Piano Primo: in tale area attualmente l'impianto esistente è del tipo a ventilconvettori, siccome l'area è adibita ad uso Palestra è necessario dotarla di un impianto di immissione/estrazione aria tramite un recuperatore di calore a flusso incrociato con sistema canalizzato per la mandata e ripresa dell'aria.

Impianti di Immissione/estrazione Locale tecnico Piano Seminterrato: in tale locale dove sono presenti le vasche di compenso ed i complessi di filtrazione e trattamento dell'acqua, sarà necessario realizzare un impianto aeraulico per il rinnovo dell'aria onde evitare fenomeni di condensa con danneggiamento delle apparecchiature e anche per consentire le operazioni di manutenzione in presenza di persone.

#### d) OPERE EDILI E STRUTTURALI

In particolare al piano seminterrato area tecnica verranno realizzate delle nuove aperture per poter permettere la sostituzione dei complessi di filtrazione, consentire una migliore manutenzione dei locali stessi, oltre all'intervento strutturale del solaio soprastante la vasca di compenso della vasca grande.

#### AREA 2

##### a) IMPIANTO TERMICO

Impianto termico strutture geodetiche: attualmente le 3 strutture geodetiche sono servite da n.3 generatori di aria calda da esterno da Kw 190 cad. assolutamente fuori norma. Se ne prevede la sostituzione con altri di nuova concezione nel rispetto della normativa vigente.

Impianto termico spogliatoi: attualmente il locale ad uso spogliatoi è servito da una caldaia di tipo murale per alimentare sia l'impianto di riscaldamento che sanitario con bollitore ad accumulo. Sarà prevista la sostituzione del generatore di calore con un altro di maggiore potenzialità tipo (depotenziato), con l'installazione di un nuovo bollitore di tipo solare antilegionella al fine di poter consentire in futuro il collegamento ad un sistema solare.

#### AREA 3

##### a) IMPIANTO TERMICO

Impianto termico spogliatoi: attualmente il locale ad uso spogliatoi è servito dalla centrale dell'Edificio Piscina sia per il circuito di riscaldamento che per il circuito sanitario. Se ne prevede il distacco realizzando un nuovo locale adiacente all'edificio spogliatoio onde consentirne l'utilizzo in modo autonomo.

Sarà installato un generatore di calore murale del tipo a condensazione da kW 45 (depotenziato), oltre ad un bollitore di tipo solare antilegionella al fine di poter consentire in futuro il collegamento ad un sistema solare. Rete gas di alimentazione dal collettore principale con un contatore a defalco.

I costi stimati possono essere così riepilogati:

Spesa complessiva dei lavori € 598.439,93 di cui € 17.953,20 per oneri della sicurezza ed € 59.843,99 per IVA ai sensi di legge, per un totale complessivo di € 658.283,92.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei dati riportati si può ipotizzare un quadro economico che preveda una copertura dei costi di gestione e dei costi di ammortamento dell'investimento per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria. Occorre però formulare necessariamente un'ipotesi di concessione di lungo periodo e che preveda delle condizioni di affidamento che consentano di ricavare dagli impianti la massima redditività.

La simulazione sotto illustrata, oltre ai criteri già individuati e predisposti dalla società Be Consulting Think, Project & Plan S.p.A. è stata impostata considerando i costi di ammortamento dell'investimento dei lavori di adeguamento e messa a norma calcolandoli sulla previsione dell'assunzione di un mutuo ventennale al tasso fisso del 3,5%.

Quella sotto illustrata costituisce una ipotesi di massima che potrà essere modificata e dettagliata dai concorrenti in sede di predisposizione del piano economico finanziario da presentare in sede di offerta.

## Gli elementi di gara

Si fornisce di seguito una descrizione dei principali elementi che caratterizzano la gara, sui quali si concentrerà il confronto competitivo e la selezione dei concorrenti.

Il disciplinare di gara potrà individuare ulteriori elementi, ove riconosciuti necessari e opportuni.

## Gli elementi tecnici

I partecipanti alla gara dovranno presentare un progetto definitivo anche in variante al progetto tecnico predisposto dall'Amministrazione.

La documentazione di gara specificherà il contenuto minimo del progetto tecnico.

I partecipanti alla gara dovranno inoltre presentare un progetto di gestione contenente tutte le indicazioni necessarie a illustrare lo svolgimento dei servizi nel tempo e le modalità di gestione.

## Gli elementi temporali

I partecipanti alla gara saranno chiamati a presentare un'offerta su alcuni elementi temporali ed in particolare:

- la durata dei tempi di realizzazione dei lavori (in ribasso rispetto alla durata massima di tre mesi);
- cronoprogramma dei lavori. In questo contesto sarà valutata con particolare favore la proposta che concili nel modo migliore i tempi di realizzazione dei lavori ed i tempi di apertura al pubblico degli impianti.

## Gli elementi economici

Lo schema di concessione messo a gara prevede che il concessionario si remuneri integralmente con i proventi derivanti dallo sfruttamento economico degli impianti e dalla gestione.

L'affidamento in concessione dell'impianto comporta la corresponsione da parte dell'aggiudicatario di un canone annuo, a base d'asta, di € 18.000,00 (diciottomila/00) soggetto ad aumento in sede di gara.

Il Piano economico- finanziario di massima è il seguente (l'analisi si struttura su cicli di cinque anni):

### I° Quinquennio

Conto Economico	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
<i>Ricavi da corsi</i>	210.000,00 €	216.300,00 €	220.626,00 €	220.626,00 €	220.626,00 €
<i>Ricavi da abbonamento</i>	550.000,00 €	555.500,00 €	561.055,00 €	561.055,00 €	561.055,00 €
<i>Ricavi da libera utenza</i>	145.000,00 €	146.450,00 €	147.914,00 €	147.914,00 €	147.914,00 €
<i>Concessione a società</i>	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
<i>Ricavi da bar ed eventi</i>	23.000,00 €	23.230,00 €	23.463,00 €	23.463,00 €	23.463,00 €
<i>Ricavi da merchandising/sponsor</i>	10.000,00 €	10.300,00 €	10.506,00 €	10.506,00 €	10.506,00 €
<b>A. Valore Produzione</b>	<b>965.000,00 €</b>	<b>978.780,00 €</b>	<b>990.564,00 €</b>	<b>990.564,00 €</b>	<b>990.564,00 €</b>
<i>Costi di man. ordinaria impianto</i>	120.000,00 €	122.400,00 €	124.848,00 €	127.345,00 €	129.892,00 €
<i>Investimento per opere man. straordinaria impianto</i>	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
<i>Costi utenze</i>	150.000,00 €	151.500,00 €	153.015,00 €	154.545,15 €	156.090,00 €
<i>Personale</i>	375.000,00 €	385.165,00 €	386.544,00 €	386.544,00 €	386.544,00 €
<i>Canone di affitto</i>	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.540,00 €	18.540,00 €
<i>Altri costi di gestione</i>	90.000,00 €	91.800,00 €	93.636,00 €	93.636,00 €	93.636,00 €
<i>Ammortamenti</i>	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>B. Costi Produzione</b>	<b>899.000,00 €</b>	<b>914.865,00 €</b>	<b>922.043,00 €</b>	<b>926.610,15 €</b>	<b>930.702,00 €</b>
<b>A - B</b>	<b>66.000,00 €</b>	<b>63.915,00 €</b>	<b>68.521,00 €</b>	<b>63.953,85 €</b>	<b>59.862,00 €</b>

**Andamento Ricavi e Costi:** Per i ricavi sino al 3° anno, l'obiettivo è un incremento generale con valori tra il 2% ed il 5%, i successivi anni serviranno a stabilizzare l'andamento. Per i costi di manutenzione ordinaria e delle utenze si stima un aumento del 2% e dell'1% all'anno, mentre quelli di manutenzione straordinaria sono stati stimati in € 46.000,00, considerando i costi di ammortamento dell'investimento dei lavori di adeguamento

e messa a norma calcolandoli sulla previsione dell'assunzione di un mutuo ventennale al tasso fisso del 3,5%. I costi del personale aumenteranno proporzionalmente al fatturato corsi. Il canone d'affitto aumenterà ogni tre anni con adeguamento ISTAT (ipotesi al 3%). Altri costi di gestione presenteranno aumenti (ipotesi 2%) imitando l'andamento dei ricavi.

## II° Quinquennio

Conto Economico	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10
<i>Ricavi da corsi</i>	220.626,00 €	229.451,04 €	229.451,00 €	229.451,00 €	229.451,00 €
<i>Ricavi da abbonamento</i>	561.055,00 €	575.081,38 €	575.081,00 €	575.081,00 €	575.081,00 €
<i>Ricavi da libera utenza</i>	147.914,00 €	151.611,85 €	151.612,00 €	151.612,00 €	151.612,00 €
<i>Concessione a società</i>	27.000,00 €	27.675,00 €	27.675,00 €	27.675,00 €	27.675,00 €
<i>Ricavi da bar ed eventi</i>	23.463,00 €	24.049,00 €	24.049,00 €	24.049,00 €	24.049,00 €
<i>Ricavi da merchandising/sponsor</i>	10.506,00 €	10.927,00 €	10.927,00 €	10.927,00 €	10.927,00 €
<b>A. Valore Produzione</b>	<b>990.564,00 €</b>	<b>1.018.795,27 €</b>	<b>1.018.795,00 €</b>	<b>1.018.795,00 €</b>	<b>1.018.795,00 €</b>
<i>Costi di man. ordinaria impianto</i>	132.490,00 €	135.139,00 €	137.841,78 €	140.600,00 €	143.411,00 €
<i>Investimento per opere man. straordinaria impianto</i>	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
<i>Costi utenze</i>	157.652,00 €	135.000,00 €	136.350,00 €	137.713,00 €	139.091,00 €
<i>Personale</i>	386.545,00 €	389.358,00 €	389.358,00 €	389.358,00 €	389.358,00 €
<i>Canone di affitto</i>	18.540,00 €	19.096,20 €	19.096,00 €	19.096,00 €	19.668,88 €
<i>Altri costi di gestione</i>	93.636,00 €	95.508,72 €	95.509,00 €	95.509,00 €	95.509,00 €
<i>Ammortamenti</i>	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>B. Costi Produzione</b>	<b>934.863,00 €</b>	<b>920.101,92 €</b>	<b>924.154,78 €</b>	<b>928.276,00 €</b>	<b>933.037,88 €</b>
<b>A - B</b>	<b>55.701,00 €</b>	<b>98.693,35 €</b>	<b>94.640,22 €</b>	<b>90.519,00 €</b>	<b>85.757,12 €</b>

**Andamento Ricavi e Costi:** il 6° anno, seguirà la tendenza del 5° anno. Per i ricavi nel 7° anno, l'obiettivo è un incremento generale con valori tra il 2,5% ed il 4%, generato dall' adeguamento tariffario ed innovazione di prodotto, poi sino al 10° anno, stabilizzazione dei ricavi. I costi di manutenzione seguiranno l'andamento precedente. Le utenze relative alle vasche (acqua, chimica, calore) si stimano in calo grazie ad investimenti sulle centrali tecnologiche. Per i costi del personale, il canone d'affitto e altri costi di gestione vale quanto detto in precedenza.

## III° Quinquennio

Conto Economico	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
<i>Ricavi da corsi</i>	238.629,04 €	238.629,00 €	238.629,00 €	238.629,00 €	248.174,16 €
<i>Ricavi da abbonamento</i>	589.458,03 €	589.458,00 €	589.458,00 €	589.458,00 €	618.932,00 €
<i>Ricavi da libera utenza</i>	155.403,00 €	155.403,00 €	155.403,00 €	155.403,00 €	159.288,08 €
<i>Concessione a società</i>	28.366,88 €	28.367,00 €	28.367,00 €	28.367,00 €	29.076,18 €
<i>Ricavi da bar ed eventi</i>	24.650,23 €	24.650,00 €	24.650,00 €	24.650,00 €	25.266,25 €
<i>Ricavi da merchandising/sponsor</i>	11.144,00 €	11.144,00 €	11.144,00 €	11.144,00 €	11.368,00 €
<b>A. Valore Produzione</b>	<b>1.047.651,17 €</b>	<b>1.047.651,00 €</b>	<b>1.047.651,00 €</b>	<b>1.047.651,00 €</b>	<b>1.092.104,66 €</b>
<i>Costi di man. ordinaria impianto</i>	146.279,22 €	149.204,80 €	152.188,90 €	155.232,68 €	158.337,33 €
<i>Investimento per opere man. straordinaria impianto</i>	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
<i>Costi utenze</i>	120.000,00 €	121.200,00 €	122.412,00 €	123.636,00 €	124.873,00 €
<i>Personale</i>	392.285,00 €	392.285,00 €	392.285,00 €	392.285,00 €	395.328,00 €
<i>Canone di affitto</i>	19.669,00 €	19.669,00 €	20.259,07 €	20.259,00 €	20.259,00 €
<i>Altri costi di gestione</i>	97.419,18 €	97.419,00 €	97.419,00 €	97.419,00 €	99.368,00 €
<i>Ammortamenti</i>	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>B. Costi Produzione</b>	<b>921.652,40 €</b>	<b>925.777,80 €</b>	<b>930.563,97 €</b>	<b>934.831,68 €</b>	<b>944.165,33 €</b>
<b>A - B</b>	<b>125.998,77 €</b>	<b>121.873,20 €</b>	<b>117.087,03 €</b>	<b>112.819,32 €</b>	<b>147.939,33 €</b>

**Andamento Ricavi e Costi:** L'ipotesi è speculare al precedente quinquennio. Le azioni di sostegno ai ricavi saranno l'11° e il 15° anno a cui seguiranno i periodi di consolidamento. Conseguente decremento del costo delle utenze. Delle altre voci vale quanto detto in precedenza.

**IV° Quinquennio:**

<b>Conto Economico</b>	<b>Anno 16</b>	<b>Anno 17</b>	<b>Anno 18</b>	<b>Anno 19</b>	<b>Anno 20</b>
<i>Ricavi da corsi</i>	248.174,00 €	248.174,00 €	248.174,00 €	258.100,96 €	258.101,00 €
<i>Ricavi da abbonamento</i>	618.932,00 €	618.931,00 €	618.932,00 €	634.404,00 €	634.404,00 €
<i>Ricavi da libera utenza</i>	159.288,00 €	159.288,00 €	159.288,00 €	163.270,20 €	163.270,00 €
<i>Concessione a società</i>	29.076,00 €	29.076,00 €	29.076,00 €	29.802,90 €	29.802,90 €
<i>Ricavi da bar ed eventi</i>	25.266,00 €	25.266,00 €	25.266,00 €	25.897,65 €	25.898,00 €
<i>Ricavi da merchandising/sponsor</i>	11.368,00 €	11.368,00 €	11.368,00 €	11.596,00 €	11.596,00 €
<b>A. Valore Produzione</b>	<b>1.092.104,00 €</b>	<b>1.092.103,00 €</b>	<b>1.092.104,00 €</b>	<b>1.123.071,71 €</b>	<b>1.123.071,90 €</b>
<i>Costi di man. ordinaria impianto</i>	161.504,08 €	164.734,16 €	168.028,84 €	171.389,42 €	174.817,21 €
<i>Investimento per opere man. straordinaria impianto</i>	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €
<i>Costi utenze</i>	126.121,00 €	127.382,00 €	128.656,00 €	129.943,00 €	131.242,00 €
<i>Personale</i>	395.328,00 €	395.328,00 €	395.328,00 €	398.493,00 €	398.493,00 €
<i>Canone di affitto</i>	20.866,77 €	20.867,00 €	20.867,00 €	21.493,01 €	21.493,00 €
<i>Altri costi di gestione</i>	99.367,00 €	99.367,00 €	99.367,00 €	101.355,00 €	101.355,00 €
<i>Ammortamenti</i>	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>B. Costi Produzione</b>	<b>949.186,85 €</b>	<b>953.678,16 €</b>	<b>958.246,84 €</b>	<b>968.673,43 €</b>	<b>973.400,21 €</b>
<b>A - B</b>	<b>142.917,15 €</b>	<b>138.424,84 €</b>	<b>133.857,16 €</b>	<b>154.398,28 €</b>	<b>149.671,69 €</b>

**Andamento Ricavi e Costi:** Il ciclo sarà analogo ai precedenti. I ricavi vedranno un riallineamento tariffario il 19° anno. Le altre voci si comporteranno come già descritto precedentemente.

Si sottolinea che valori identici in anni differenti rappresentano la ricerca della stabilizzazione dell'andamento economico.

Allegato 3

Regione Abruzzo

**Comune di L'Aquila**

Provincia di L'Aquila

Settore Opere Pubbliche e Sport

REP. N°

Contratto di concessione del servizio di gestione del complesso sportivo comunale "Santa Barbara" di L'Aquila con oneri di riqualificazione a carico del concessionario

CUP: ; CIG: ;

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila....., addì ..... del mese di ..... nella sede del Comune di L'Aquila.

Innanzi a me, Dott.ssa Alessandra Macrì, Segretario Generale del Comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. C) del Dlgs. 267/2000

SONO COMPARSI I SIGNORI

1) ....., nato a ..... (...) il ....., Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Sport, in rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 08/09/2016 nonché ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 267/2000.

Il numero di CF del Comune è: 80002270660.

2) il Sig. ...., nato a ..... e domiciliato per la carica come appresso, in qualità di ..... della

.....con sede legale a .....

.....(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle

Imprese di ....., numero REA .....e capitale

sociale di € ....., (eventuale) giusta procura speciale

del ..... autenticata dal Notaio ....., rep. ....

che si allega al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale

sotto la lettera e) che, nel contesto del presente atto, verrà chiamato per

brevità anche “concessionario”.

Detti intervenuti nella piena capacità giuridica e nella identità personale dei

quali io Segretario sono personalmente certo e che, di accordo e con il mio

consenso, trovandosi nelle condizioni volute dalla legge, rinunciano

all’assistenza dei testimoni, con il presente atto convengono e stipulano

quanto appresso.

**PREMETTONO**

- che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 101 del 20.03.2019 ha

espresso gli indirizzi generali in ordine all'affidamento in concessione degli

impianti sportivi comunale siti in località Santa Barbara -----

- che in attuazione dei predetti indirizzi il Dirigente del Settore Opere

Pubbliche e Sport, Dott. Ing. Mauro Bellucci, con propria determinazione

dirigenziale n. .... del ....., ha indetto una gara per l’affidamento in

concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi sopra indicati,

con connessa esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria,

mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi degli art. 164 e ss. del D.

Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, approvando al contempo il Capitolato descrittivo e

prestazionale, il piano economico finanziario di massima, il presente schema di contratto;

- in esito alla procedura aperta di cui al bando di gara spedito alla GUUE in data ..... e pubblicato sulla GURI in data ..... con determinazione n. .... del ..... la concessione in oggetto è stata definitivamente affidata alla Società ..... che ha ottenuto il punteggio più alto;

- che in data ..... è stata esperita l'interrogazione presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) ed è pertanto stata reperita la documentazione antimafia in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 159 del 6/9/2011;

Tutto ciò premesso è formante parte integrante e sostanziale del presente contratto, i predetti comparenti convengono e stipulano quanto appresso:

#### **Art. 1 Oggetto**

Il Comune dell'Aquila, come sopra rappresentato, affida alla ....., rappresentata dal legale rappresentante/procuratore speciale, ....., la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in S. Barbara con oneri di riqualificazione per la durata di anni 20 (venti) e cioè a far data dal ..... fino a tutto il ..... come da offerta presentata in gara.

#### **Art. 2 Modalità di esecuzione del servizio**

Il soggetto gestore si impegna ad eseguire il servizio in stretta conformità alle prescrizioni di cui al Capitolato (Allegato a), al progetto esecutivo (Allegato b) al progetto di gestione (Allegato c) e alla scheda d'offerta



(Allegato d), allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Il progetto esecutivo delle opere dovrà essere presentato al Comune entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto. I lavori dovranno avere inizio entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli interventi di adeguamento e riqualificazione dovranno essere effettuati nei tempi previsti dall'art. 39 del Capitolato come sopra allegato.

Al termine della presente concessione le opere realizzate rimarranno nella piena ed esclusiva proprietà del Comune, senza ulteriori oneri per la medesima. Nella esecuzione del servizio il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso gli istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici; si obbliga altresì a rispettare le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro. Le violazioni gravi e ripetute e debitamente accertate di detti obblighi costituiranno causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 3 Corrispettivo**

Il corrispettivo del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio così come previsto dall'art. 7 del Capitolato allegato. Il concessionario si impegna a riservare idonei spazi acqua/corsie agli istituti scolastici, alle società sportive dilettantistiche/associazioni sportive dilettantistiche, a gruppi spontanei di

cittadini e più in generale alla collettività conformemente a quanto stabilito dagli artt. 20 e 21 del Capitolato.

**Art. 4 Elezione di domicilio - Foro competente**

A tutti gli effetti di legge, per il presente contratto il concessionario elegge il proprio domicilio a L'Aquila nella sede dell'Amministrazione Comunale.

Per ogni controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di L'Aquila ed è esclusa la competenza arbitrale con Foro competente presso il Tribunale.

**Art. 5 Assicurazioni**

Le parti danno atto che il Concessionario ha prodotto le seguenti coperture assicurative:

- garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 di importo pari ad €..... a garanzia della esatta esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, conforme a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato rilasciata da .....

- polizza assicurativa di Responsabilità civile per danni a persone e cose (RCT/O) in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato rilasciata da .....

- polizza assicurativa Incendio e Rischi Accessori che copra i danni subiti dal Comunale per danneggiamento o distruzione totale o parziale dei fabbricati, degli impianti o delle attrezzature in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del Capitolato rilasciata da .....

**Art. 6 Risoluzione del contratto**

Le cause di risoluzione del contratto sono quelle di cui all'art. 45 del Capitolato.

**Art. 7 Spese contrattuali**

Le spese contrattuali, consistenti nel pagamento dell'imposta di bollo e di registro, sono a carico del concessionario. Il presente contratto è soggetto ad Iva, pertanto, ai sensi del D. P. R. 131/1986 si chiede che la registrazione avvenga a tassa fissa.

**Art. 8 Privacy**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che:

il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente ad adempiere agli obblighi derivanti dal presente contratto e avverrà nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità;

il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione del presente contratto e la loro mancata indicazione può precludere tale esecuzione;

i soggetti o le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono:

- il personale interno del Comune addetto agli uffici che partecipano al procedimento;

- ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli previsti dal D. Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;

il titolare del trattamento dei dati è il Comune appaltante.

L'impresa si impegna a comunicare entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto il nominativo di un responsabile della tutela dei dati di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione dell'Appalto.

Si impegna inoltre a curare che il trattamento si svolga nel pieno rispetto della legislazione vigente e ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni.

**Art. 9 - Attestazione assenza della situazione di incompatibilità ex art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n. 165**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune di L'Aquila - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del concessionario per conto del Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio.

**Art. 10 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di L'Aquila**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di L'Aquila, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 31-

07-2015, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano ad adottare comportamenti analoghi agli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 33 del Capitolato.

A tal fine, si dà atto che il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di L'Aquila è consultabile sul sito istituzionale del Comune dell'Aquila sezione Amministrazione trasparente.

La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 33 del Capitolato allegato.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 11 Allegati**

La lettura degli allegati Capitolato (Allegato a), progetto di fattibilità tecnica ed economica (Allegato b), progetto di gestione (Allegato c) e alla scheda d'offerta (Allegato d) (eventuale) (procura speciale) (Allegato e) si omette per concorde richiesta fatta dalle parti le quali dichiarano di essere a perfetta conoscenza del loro contenuto.

E richiesto io, Segretario Generale, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto redatto sotto il mio controllo da parte di persona di mia fiducia

mediante strumenti informatici su n. 10 pagine, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 52 bis della Legge n. 89/1913.

Il Dirigente

Il Concessionario

In presenza delle parti, Io, Ufficiale Rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Segretario Generale

Dott.ssa Alessandra Macrì



# **Comune dell'Aquila**

Del che è verbale

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Paola Giuliani

**IL PRESIDENTE**  
Avv. Raffaele Daniele

